

LA STORIA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE



Senato della Repubblica



Enrico De Nicola

LA STORIA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

La pubblicazione contiene il testo della *Costituzione della Repubblica italiana*
aggiornato alla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 (G.U. n. 267 del 15 novembre 2022)

La frase di Enrico De Nicola a p. 3 è tratta
dal cinegiornale dell'Istituto Luce
Vita della Repubblica, la Costituzione entra in vigore
(La settimana Incom, n. 111, 9 gennaio 1948)

Supervisione e coordinamento del Segretariato generale del Senato della Repubblica

Edizione a cura dell'Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato in formato elettronico
sono disponibili gratuitamente online
www.senato.it/pubblicazioni



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

*L'ho letta attentamente!
Possiamo firmare con sicura coscienza.*

Enrico De Nicola

ENRICO DE NICOLA



Con questa pubblicazione il Senato della Repubblica intende promuovere la conoscenza della Costituzione italiana da parte dei cittadini, rendendo loro accessibile – articolo per articolo – non solo il testo vigente della Carta fondamentale, ma anche il progetto originariamente predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, gli emendamenti a esso presentati, il testo approvato dall'Assemblea Costituente e infine gli estremi delle leggi di revisione costituzionale successivamente intervenute.

PALAZZO GIUSTINIANI
SALA DELLA COSTITUZIONE



INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

**INDICE
GENERALE**

INDICE
DEGLI ARTICOLI

INDICE DELLA CARTA COSTITUZIONALE

INDICE DEGLI ARTICOLI

TESTO DELLA CARTA COSTITUZIONALE

MEUCCIO RUINI: LA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1947

UMBERTO TERRACINI: IL SALUTO DI ENRICO DE NICOLA

INTRODUZIONE

INDICAZIONI PER LA LETTURA

LINK UTILI

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE: I GRUPPI

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE: I DEPUTATI



PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	Titolo I	Rapporti civili	13-28
	Titolo II	Rapporti etico-sociali	29-34
	Titolo III	Rapporti economici	35-47
	Titolo IV	Rapporti politici	48-54

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	Titolo I	Il Parlamento		
		Sezione I	Le Camere	55-69
		Sezione II	La formazione delle leggi	70-82
	Titolo II	Il Presidente della Repubblica	83-91	
	Titolo III	Il Governo		
		Sezione I	Il Consiglio dei ministri	92-96
		Sezione II	La Pubblica Amministrazione	97-98
		Sezione III	Gli organi ausiliari	99-100
	Titolo IV	La Magistratura		
		Sezione I	Ordinamento giurisdizionale	101-110
		Sezione II	Norme sulla giurisdizione	111-113
	Titolo V	Le Regioni, le Province, i Comuni	114-133	
	Titolo VI	Garanzie costituzionali		
		Sezione I	La Corte costituzionale	134-137
	Sezione II	Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali	138-139	



**INDICE
DEGLI ARTICOLI**

**PRINCIPI
FONDAMENTALI**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**PARTE I
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI**

Titolo I	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28										
Titolo II	29	30	31	32	33	34							
Titolo III	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Titolo IV	48	49	50	51	52	53	54						

**PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA
REPUBBLICA**

Titolo I	Sezione I	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
		68	69											
	Sezione II	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
Titolo II		83	84	85	86	87	88	89	90	91				
Titolo III	Sezione I	92	93	94	95	96								
	Sezione II	97	98											
	Sezione III	99	100											
Titolo IV	Sezione I	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110			
	Sezione II	111	112	113										
Titolo V		114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
		127	128	129	130	131	132	133						
Titolo VI	Sezione I	134	135	136	137									
	Sezione II	138	139											


**DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI**

**I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
XIV XV XVI XVII XVIII**



**MEUCCIO
RUINI**

**RESOCONTO
DELLA SEDUTA
POMERIDIANA
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE
DEL 22 DICEMBRE
1947**



MEUCCIO RUINI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PER LA COSTITUZIONE

«Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede. Infondato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa, e che sparirà presto. No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell'esperienza storica.

[...]

E così avverrà; la Costituzione sarà gradualmente perfezionata; e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi – ed i nostri figli – rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili».

**UMBERTO
TERRACINI**

**RESOCONTO
DELLA SEDUTA
POMERIDIANA
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE
DEL 22 DICEMBRE
1947**



UMBERTO TERRACINI
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE

«Do lettura del messaggio di Enrico De Nicola:

Roma, 22 dicembre 1947 – ore 18,30

“La ringrazio vivamente, illustre Presidente, di avermi comunicato con cortese sollecitudine l’approvazione della Costituzione della Repubblica italiana.

Il mio pensiero, reverente e devoto, si rivolge, in questo momento di sincera commozione, all’Assemblea Costituente, che - sotto la Sua incomparabile e indimenticabile Presidenza - ha compiuto un lavoro di cui gli storici daranno certamente un giudizio sereno, che onorerà il nostro Paese, per la profondità delle indagini compiute, per l’altezza dei dibattiti svoltisi, per lo zelo coscienzioso costantemente osservato nella ricerca delle soluzioni più democratiche e nella formulazione rigorosamente tecnica dei principi fondamentali e delle specifiche norme costituzionali - e all’Italia nostra, amata e martoriata, che dalle sventure sofferte e dai sacrifici affrontati, saprà trarre ancora una volta, nella concordia degli intenti e delle opere dei suoi figli, le energie necessarie per il suo sicuro avvenire, offrendo al mondo un nuovo esempio di eroiche virtù civili e un nuovo incitamento al progresso sociale”.

(Vivissimi, generali, prolungati applausi, cui si associa il pubblico delle tribune).

Giunga il nostro riverente affettuoso pensiero ad Enrico De Nicola, che oggi acclamiamo primo Presidente della Repubblica Italiana».

(Nuovi vivissimi, generali applausi).

L'Assemblea Costituente venne eletta il 2 giugno 1946; il 25 giugno si tenne la seduta inaugurale. In quella stessa data vennero a cessare i lavori della Consulta.

All'interno dell'Assemblea venne nominata una "Commissione per la Costituzione", composta da 75 membri appartenenti a tutte le forze politiche. A tale Commissione (meglio conosciuta come "Commissione dei 75"), venne affidato il compito di presentare un "Progetto di Costituzione".

La Commissione venne ripartita in tre Sottocommissioni. Prima Sottocommissione: diritti e doveri dei cittadini; seconda Sottocommissione: organizzazione costituzionale dello Stato; terza Sottocommissione: rapporti economici e sociali.

La Commissione dei 75, presieduta dall'onorevole Meuccio Ruini, iniziò i suoi lavori il 20 luglio 1946 e li concluse approvando un "Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana", che presentò alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1947.

L'Assemblea Costituente, presieduta dall'onorevole Umberto Terracini, iniziò l'esame del Progetto il 4 marzo 1947 e lo concluse con l'approvazione definitiva il 22 dicembre 1947.

La Carta Costituzionale venne promulgata il 27 dicembre 1947 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.



INDICAZIONI UTILI PER LA LETTURA

PER PROGETTO DELLA COMMISSIONE

si intende il testo del progetto elaborato dalla Commissione dei 75. Il testo è tratto da "La storia della nostra Costituzione". Senato della Repubblica, 2008.

PER EMENDAMENTI APPROVATI

si intendono proposte di modifica al progetto della Commissione, presentate da Costituenti nel corso della discussione in Assemblea e approvate. Tali proposte, denominate "emendamenti", sono riportate seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Accanto ai nomi dei presentatori si è ritenuto utile, ai fini di una più completa lettura, indicare il Gruppo parlamentare di appartenenza. Il testo è tratto da "La storia della nostra Costituzione". Senato della Repubblica, 2008.

PER TESTO AGGIUNTIVO

si intende il testo di nuovi articoli proposti nel corso della discussione generale da singoli o più Costituenti al Progetto della Commissione. Anche in questo caso sono riportati i nomi dei presentatori ed il Gruppo parlamentare di appartenenza. Il testo è tratto da "La storia della nostra Costituzione". Senato della Repubblica, 2008.

PER TESTO APPROVATO

si intende il testo interamente e definitivamente votato dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947. Il testo è tratto da "Costituzione della Repubblica Italiana". Copia anastatica del testo originale. Senato della Repubblica, 2017.

PER LEGGI DI MODIFICA

si intendono quelle leggi che, nel corso degli anni, hanno apportato modifiche ad alcuni articoli della Costituzione approvata nel 1947.

PER TESTO IN VIGORE

si intende il testo vigente alla data della pubblicazione del presente e-book. Il testo è tratto da "Costituzione della Repubblica Italiana". Senato della Repubblica, 2017.

LINK UTILI

GLI ATTI PARLAMENTARI DELLA COSTITUENTE

IL TESTO DELLA COSTITUZIONE IN MULTIVIGENZA

LA GAZZETTA UFFICIALE
N. 298
DEL 27 DICEMBRE 1947

VERSIONE TESTUALE

VERSIONE IMMAGINE



**I GRUPPI
PARLAMENTARI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**

AUTONOMISTA	PARTITO DI AZIONE E PARTITO SARDO DI AZIONE
BNL	BLOCCO NAZIONALE DELLA LIBERTÀ
DC	DEMOCRAZIA CRISTIANA
MISTO	DEPUTATI CHE NON FANNO PARTE DI ALCUN GRUPPO PARLAMENTARE
PCI	PARTITO COMUNISTA ITALIANO
PDL	PARTITO DEMOCRATICO DEL LAVORO
PRI	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
PSIUP	PARTITO SOCIALISTA DI UNITÀ PROLETARIA (PRIMA DELLA SCISSIONE DEL GENNAIO 1947)
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (DOPO LA SCISSIONE DEL 1947)
PSLI	PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI (DOPO LA SCISSIONE DEL 1947)
UDN	UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE
UQ	FRONTE DEMOCRATICO LIBERALE DELL'UOMO QUALUNQUE



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

ABOZZI GIUSEPPE	UQ	CAGLIARI	AVVOCATO
ADONNINO GIOVAN BATTISTA	DC	PALERMO	AVVOCATO
ALBERGANTI GIUSEPPE	PCI	MILANO	FERROVIERE
ALBERTI ANTONIO	DC	VERONA	AVVOCATO, AGRICOLTORE
ALBERTI GIUSEPPE *	PSIUP-PSI	ROMA	PROFESSORE
* DIMISSIONARIO IL 23 LUGLIO 1946; SOSTITUITO DA ZAGARI MARIO IL 24 LUGLIO 1946			
ALDISIO SALVATORE	DC	PALERMO	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, AGRICOLTORE
ALLEGATO LUIGI	PCI	BARI	CONTADINO
AMADEI LEONETTO	PSIUP-PSI	PISA	AVVOCATO
AMBROSINI GASPARE	DC	PALERMO	PROFESSORE ORDINARIO NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA
AMEDEO FILIPPO *	PSIUP-PSI	TORINO	ORGANIZZATORE
* DECEDUTO IL 18 GIUGNO 1946; SOSTITUITO DA ZAPPELLI LUIGI IL 28 GIUGNO 1946			
AMENDOLA GIORGIO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, GIORNALISTA
ANDREOTTI GIULIO	DC	ROMA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, GIORNALISTA
ANGELINI ARMANDO	DC	PISA	AVVOCATO
ANGELUCCI NICOLA	DC	ROMA	AVVOCATO
ARATA GIUSEPPE	PSIUP-PSLI	PARMA	AVVOCATO
ARCAINI GIUSEPPE	DC	MILANO	DIRIGENTE BANCARIO
ARCANGELI ALESSANDRO	DC	ANCONA	DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE, PROFESSORE DI ECONOMIA POLITICA NELL'UNIVERSITÀ DI MACERATA
ASSENATO MARIO	PCI	BARI	AVVOCATO
AVANZINI ENNIO	DC	MANTOVA	AVVOCATO
AYROLDI CARISSIMO GIUSEPPE	UQ	LECCE	DOTTORE IN MEDICINA
AZZALI LEONE *	PRI	ROMA	IMPIEGATO STATALE
* SUBENTRATO A BERNABEI BRUNO, DECEDUTO, IL 15 GENNAIO 1948			
AZZI ARNALDO	PRI	COLL. UNICO. NAZ.	GENERALE DI DIVISIONE NELLA RISERVA
BACCICONI LUIGI	DC	VERONA	CONDUTTORE CAPO DELLE FERROVIE DELLO STATO
BADINI CONFALONIERI VITTORIO	UDN-PLI	CUNEO	AVVOCATO
BALDASSARI GINO	PCI	PISA	INDUSTRIALE
BALDUZZI LUIGI	DC	MILANO	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, DIRIGENTE DI BANCA
BARACCO LEOPOLDO	DC	CUNEO	AVVOCATO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

BARBARESCHI GAETANO	PSIUP-PSI	GENOVA	COMMISSARIO
BARDINI VITTORIO	PCI	SIENA	OPERAIO
BARGAGNA ITALO	PCI	PISA	IMPIEGATO
BARONTINI ANELITO	PCI	GENOVA	OPERAIO
BARONTINI ILIO	PCI	PISA	FERROVIERE
BARTALINI EZIO*	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
* SUBENTRATO A MODIGLIANI GIUSEPPE EMANUELE, DECEDUTO, IL 14 NOVEMBRE 1947			
BASILE GUIDO	PDL	CATANIA	PROFESSORE, AVVOCATO
BASSANO CARLO *	PDL	L'AQUILA	AVVOCATO
* DECEDUTO IL 10 SETTEMBRE 1947; SOSTITUITO DA DONATI ANTIGONO L'11 SETTEMBRE 1947			
BASSO LELIO	PSIUP-PSI	COMO	AVVOCATO
BASTIANETTO CELESTE *	DC	VENEZIA	AVVOCATO
* SUBENTRATO A CORAZZIN LUIGI, DECEDUTO, IL 12 DICEMBRE 1946			
BATTISTI LUIGI *	PSIUP-PSI	TRENTO	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE
* DECEDUTO IL 14 DICEMBRE 1946; SOSTITUITO DA PARIS DANILO IL 6 FEBBRAIO 1947			
BAZOLI STEFANO	DC	BRESCIA	AVVOCATO
BEI ADELE	PCI	ANCONA	OPERAIA
BELLATO ANGELO	DC	CUNEO	IMPIEGATO BANCARIO
BELLAVISTA GIROLAMO	UDN-PLI	PALERMO	AVVOCATO, PROFESSORE UNIVERSITARIO, GIORNALISTA
BELLUSCI GIUSEPPE	PRI	ROMA	DOTTORE IN LETTERE, PROFESSORE
BELOTTI GIUSEPPE	DC	BRESCIA	DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO, DIRETTORE DI AZIENDA EDITORIALE
BENCIVENGA ROBERTO	BNL-UQ	COLL. UNICO NAZ.	GENERALE DELL'ESERCITO IN PENSIONE
BENEDETTI TULLIO	MISTO	COLL. UNICO NAZ.	INGEGNERE
BENEDETTINI LUIGI FILIPPO	BNL-MISTO	ROMA	UFFICIALE
BENNANI LUIGI	PSIUP-PSLI	ANCONA	AVVOCATO
BENVENUTI LODOVICO	DC	MANTOVA	AVVOCATO
BERGAMINI ALBERTO	MISTO	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
BERNABEI BRUNO *	PRI	ROMA	AVVOCATO
* SUBENTRATO A GRISOLIA GIROLAMO, DECEDUTO, IL 6 FEBBRAIO 1947			
* DECEDUTO IL 23 DICEMBRE 1947; SOSTITUITO DA AZZALI LEONE IL 15 GENNAIO 1948			
BERNAMONTI DANTE	PCI	MANTOVA	MAESTRO ELEMENTARE, ORGANIZZATORE SINDACALE



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

BERNARDI ADRIANO	PSIUP-PSI	COMO	AVVOCATO
BERNINI FERDINANDO	PSIUP-PSI	PARMA	DOTTORE IN LETTERE E FILOSOFIA, PROFESSORE
BERTINI GIOVANNI	DC	FIRENZE	AVVOCATO
BERTOLA ERMENEGILDO	DC	TORINO	PROFESSORE DI BIOLOGIA
BERTONE GIOVANNI BATTISTA	DC	CUNEO	AVVOCATO
BETTIOL GIUSEPPE	DC	VERONA	PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE NELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA
BIAGIONI LORIS	DC	PISA	DOTTORE IN LETTERE
BIANCHI BIANCA	PSIUP-PSLI	FIRENZE	DOTTORE IN PEDAGOGIA E FILOSOFIA, INSEGNANTE
BIANCHI BRUNO	PCI	MANTOVA	OPERAIO
BIANCHI COSTANTINO	PSIUP-PSI	BRESCIA	INGEGNERE
BIANCHINI LAURA	DC	BRESCIA	DOTTORE IN FILOSOFIA, PUBBLICISTA
BIBOLOTTI ALADINO	PCI	PISA	VICE SEGRETARIO CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
BINNI WALTER	PSIUP-PSLI	PERUGIA	PROFESSORE, LIBERO DOCENTE
BITOSSI RENATO	PCI	FIRENZE	OPERAIO MECCANICO
BOCCONI ALESSANDRO	PSIUP-PSLI	ANCONA	AVVOCATO
BOLDRINI ARRIGO	PCI	BOLOGNA	PERITO AGRARIO
BOLOGNESI SEVERINO	PCI	VERONA	CONTADINO
BONFANTINI CORRADO	PSIUP-PSLI	TORINO	MEDICO CHIRURGO
BONINO UBERTO	UDN-PLI	CATANIA	INDUSTRIALE, BANCHIERE
BONOMELLI ORESTE	PSIUP-PSI	BRESCIA	COMMERCIANTE
BONOMI IVANOE	MISTO	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
BONOMI PAOLO	DC	ROMA	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI, PRESIDENTE DELLA COLDIRETTI
BORDON GIULIO	AUTONOMISTA (PA)	VAL D'AOSTA	AVVOCATO
BORSELLINO RAIMONDO SALVATORE	DC	PALERMO	MEDICO CHIRURGO, CHIRURGO PRIMARIO DI OSPEDALE
BOSCO-LUCARELLI GIOVANBATTISTA	DC	BENEVENTO	AVVOCATO
BOSI ILIO	PCI	BOLOGNA	IMPIEGATO
BOVETTI GIOVANNI	DC	TORINO	AVVOCATO
BOZZI ALDO	UDN	ROMA	CONSIGLIERE DI STATO
BRASCHI GIOVANNI	DC	BOLOGNA	AVVOCATO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

BRUNI GERARDO	MISTO	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN FILOSOFIA, BIBLIOTECARIO
BRUSASCA GIUSEPPE	DC	CUNEO	AVVOCATO
BUBBIO TEODORO	DC	CUNEO	AVVOCATO
BUCCI QUINTO	PCI	BOLOGNA	OPERAIO
BUFFONI FRANCESCO	PSIUP-PSI	COMO	AVVOCATO
BULLONI PIETRO	DC	BRESCIA	AVVOCATO
BUONOCORE GIUSEPPE	BNL-MISTO	NAPOLI	DOTTORE IN LETTERE E IN GIURISPRUDENZA, DOCENTE DIRITTO ECCLESIASTICO NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI
BURATO ARTURO	DC	VERONA	AGRICOLTORE
CACCIATORE LUIGI	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	INGEGNERE
CACCURI EDMONDO	DC	BARI	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, PRIMO PRETORE
CAIATI ITALO GIULIO	DC	LECCE	PROFESSORE DI FILOSOFIA E PEDAGOGIA
CAIRO ARRIGO	PSIUP-PSLI	MILANO	AVVOCATO
CALAMANDREI PIERO	AUTONOMISTA	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITÀ DI FIRENZE
CALDERA CARLO	PSIUP-PSI	VERONA	AVVOCATO
CALOSSO UMBERTO	PSIUP-PSLI	TORINO	DOTTORE IN LETTERE, GIORNALISTA
CAMANGI LUDOVICO	PRI	ROMA	INGEGNERE CIVILE
CAMPILLI PIETRO	DC	ROMA	DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO
CAMPOSARCUNO MICHELE	DC	BENEVENTO	AVVOCATO, PROFESSORE
CANDELA GIUSEPPE	UDN	CATANIA	AVVOCATO
CANEPA GIUSEPPE	PSIUP-PSLI	GENOVA	AVVOCATO, PUBBLICISTA
CANEVARI EMILIO	PSIUP-PSLI	MILANO	GEOMETRA
CANNIZZO BARTOLOMEO	UQ	CATANIA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
CAPORALI GIOVANNI ERNESTO	PSIUP-PSLI	MANTOVA	ORGANIZZATORE SINDACALE
CAPPA PAOLO	DC	GENOVA	AVVOCATO, PUBBLICISTA
CAPPELLETTI GUGLIELMO	DC	VERONA	LAUREATO IN GIURISPRUDENZA, DIRIGENTE INDUSTRIALE
CAPPI GIUSEPPE	DC	MANTOVA	DOTTORE IN LETTERE E IN GIURISPRUDENZA, AVVOCATO
CAPPUGI RENATO	DC	FIRENZE	IMPIEGATO FERROVIARIO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

CAPRANI ALDO *	PCI	BRESCIA	AVVOCATO
* DECEDUTO L'11 AGOSTO 1947; SOSTITUITO DA CHIARINI GAETANO L'11 SETTEMBRE 1947			
CAPUA ANTONIO	UQ	CATANZARO	LAUREATO IN MEDICINA, DOCENTE DI RADIOLOGIA MEDICA
CARANDINI NICOLÒ *	PLI	NAPOLI	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
* DIMISSIONARIO IL 16 LUGLIO 1946; SOSTITUITO DA MORELLI RENATO IL 17 LUGLIO 1946			
CARBONARI LUIGI	DC	TRENTO	DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE, INDUSTRIALE
CARBONI ANGELO	PSIUP-PSLI	ROMA	AVVOCATO
CARBONI ENRICO *	DC	CAGLIARI	
* SUBENTRATO A FALCHI BATTISTA, DIMISSIONARIO, IL 28 GIUGNO 1947			
CARIGNANI GIOVANNI	DC	PISA	AVVOCATO
CARISTIA CARMELO	DC	CATANIA	PROFESSORE ORDINARIO NELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA
CARMAGNOLA LUIGI	PSIUP-PSI	TORINO	SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO DI TORINO
CAROLEO FRANCESCO	BNL-MISTO	CATANZARO	AVVOCATO
CARONIA GIUSEPPE	DC	CATANIA	MEDICO, RETTORE UNIVERSITÀ DI ROMA
CARPANO MAGLIOLI ERNESTO	PSIUP-PSI	TORINO	AVVOCATO
CARRATELLI BENEDETTO	DC	CATANZARO	
CARTIA GIOVANNI	PSIUP-PSLI	CATANIA	AVVOCATO
CASO GIOVANNI	DC	NAPOLI	MEDICO, DOCENTE DI MEDICINA DEL LAVORO NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI
CASSIANI GENNARO	DC	CATANZARO	AVVOCATO
CASTELLI EDGARDO	DC	MILANO	AVVOCATO
CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE	DC	L'AQUILA	CONSIGLIERE DI STATO
CASTIGLIA PIETRO	UQ	PALERMO	AVVOCATO
CASTROGIOVANNI ATTILIO	MISTO	CATANIA	AVVOCATO
CAVALLARI VINCENZO	PCI	BOLOGNA	AVVOCATO
CAVALLI ANTONIO	DC	BRESCIA	AVVOCATO, PROFESSORE DI LETTERE, DOTTORE COMMERCIALISTA
CAVALLOTTI ALBERTO	PCI	MILANO	MEDICO CHIRURGO, SPECIALISTA IN PEDIATRIA
CERRETI GIULIO	PCI	SIENA	GIORNALISTA
CEVOLOTTO MARIO	PDL	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

CHATRIAN LUIGI	DC	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, GENERALE DELL'ESERCITO
CHIARAMELLO DOMENICO	PSIUP-PSLI	CUNEO	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI
CHIARINI GAETANO *	PCI	BRESCIA	
* SUBENTRATO A CAPRANI ALDO, DECEDUTO, L'11 SETTEMBRE 1947			
CHIEFFI FRANCESCO	DC	CAGLIARI	DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO
CHIOSTERGI GIUSEPPE	PRI	ANCONA	PROFESSORE
CIAMPITTI GIOVANNI	DC	BENEVENTO	AVVOCATO
CIANCA ALBERTO	AUTONOMISTA (PA)	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
CICCOLUNGO NICOLA	DC	ANCONA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
CICERONE VINCENZO	BNL-MISTO-UQ	LECCE	DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE
CIFALDI ANTONIO	UDN-PLI	BENEVENTO	AVVOCATO
CIMENTI FIORENZO	DC	VERONA	FUNZIONARIO DI BANCA
CINGOLANI MARIO	DC	PERUGIA	DOTTORE IN CHIMICA, PROFESSORE
CLERICI EDOARDO	DC	MILANO	LAUREATO IN GIURISPRUDENZA
COCCIA IVO	DC	PERUGIA	AVVOCATO
CODACCI PISANELLI GIUSEPPE	DC	LECCE	LAUREATO IN GIURISPRUDENZA, LIBERO DOCENTE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
CODIGNOLA TRISTANO	AUTONOMISTA (PA)	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, EDITORE
COLITTO FRANCESCO	UQ	BENEVENTO	PROFESSORE, AVVOCATO
COLOMBI ARTURO	PCI	BOLOGNA	OPERAIO, PUBBLICISTA
COLOMBO EMILIO	DC	POTENZA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
COLONNA DI PALIANO CARLO	BNL-PLI	NAPOLI	DOTTORE IN AGRARIA, AGRICOLTORE
COLONNETTI GUSTAVO	DC	TORINO	INGEGNERE, PROFESSORE UNIVERSITARIO
CONCI ELISABETTA	DC	TRENTO	DOTTORE IN LETTERE, INSEGNANTE
CONDORELLI ORAZIO	BNL-PLI	CATANIA	AVVOCATO, PROFESSORE UNIVERSITARIO
CONTI GIOVANNI	PRI	ROMA	LAUREATO IN LEGGE
COPPA EZIO	UQ	NAPOLI	MEDICO, DOCENTE DI MEDICINA DEL LAVORO
COPPI ALESSANDRO	DC	PARMA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA E SCIENZE SOCIALI, AVVOCATO
CORASSORI ALFEO *	PCI	PARMA	BRACCIANTE
* DIMISSIONARIO L'11 SETTEMBRE 1946; SOSTITUITO DA CREMASCHI OLINDO IL 12 SETTEMBRE 1946			



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

CORAZZIN LUIGI *	DC	VENEZIA	RAGIONIERE
<small>* DECEDUTO IL 5 DICEMBRE 1946; SOSTITUITO DA BASTIANETTO CELESTE IL 12 DICEMBRE 1946</small>			
CORBI BRUNO	PCI	L'AQUILA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, PUBBLICISTA
CORBINO EPICARMO	MISTO-PLI	NAPOLI	PROFESSORE NELLA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
CORSANEGO CAMILLO	DC	ROMA	AVVOCATO, PROFESSORE, DOTTORE COMMERCIALISTA
CORSI ANGELO	PSIUP-PSLI	CAGLIARI	
CORSINI TOMMASO	UQ	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE AGRONOMO
CORTESE GUIDO	UDN-PLI	NAPOLI	AVVOCATO
CORTESE PASQUALE *	DC	PALERMO	MEDICO CHIRURGO
<small>* SUBENTRATO A RESTIVO FRANCESCO, DIMISSIONARIO, IL 14 NOVEMBRE 1947</small>			
COSATTINI GIOVANNI	PSIUP-PSI	UDINE	AVVOCATO
COSTA GASTONE	PSIUP-PSI	VERONA	AVVOCATO
COSTANTINI ANTONIO	PSIUP-PSI	VENEZIA	AVVOCATO
COTELESSA MARIO	DC	L'AQUILA	DOTTORE IN MEDICINA, PROFESSORE
COVELLI ALFREDO	MISTO	SALERNO	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, PROFESSORE DI LETTERE, PUBBLICISTA
CREMASCHI CARLO	DC	BRESCIA	DOTTORE IN LETTERE, PROFESSORE
CREMASCHI OLINDO *	PCI	PARMA	AGRICOLTORE
<small>* SUBENTRATO A CORASSORI ALFEO, DIMISSIONARIO, IL 12 SETTEMBRE 1946</small>			
CRISPO AMERIGO	UDN-PLI	NAPOLI	AVVOCATO
CROCE BENEDETTO	UDN-PLI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN FILOSOFIA, SCRITTORE
CUOMO GIOVANNI	UDN-PLI	SALERNO	DOTTORE IN LETTERE E IN GIURISPRUDENZA
D'AGATA ANTONINO *	PCI	MESSINA	COMMERCIANTE
<small>* DECEDUTO IL 26 FEBBRAIO 1947; SOSTITUITO DA FIORE UMBERTO IL 6 MARZO 1947</small>			
DAMIANI UGO	MISTO	COLL. UNICO NAZ.	INGEGNERE CIVILE
D'AMICO DIEGO *	DC	PALERMO	MEDICO OCULISTA, DOCENTE UNIVERSITARIO
<small>* DECEDUTO IL 6 AGOSTO 1947; SOSTITUITO DA RESTIVO FRANCESCO L'11 SETTEMBRE 1947</small>			
D'AMICO MICHELE	PCI	PALERMO	GEOMETRA
D'ARAGONA LODOVICO	PSIUP-PSLI	MILANO	PUBBLICISTA
DE CARO GERARDO	DC	BARI	LAUREATO IN FILOSOFIA E GIURISPRUDENZA
DE CARO RAFFAELE	UDN-PLI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
DE FALCO GIUSEPPE	UQ-MISTO	SALERNO	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI
DE FILPO LUIGI	PCI	POTENZA	AGRICOLTORE



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

DE GASPERI ALCIDE	DC	TRENTO	DOTTORE IN FILOSOFIA
DEL CURTO GIOVANNI	DC	COMO	LAUREATO IN MEDICINA, CHIRURGIA E GIURISPRUDENZA
DELLA SETA UGO	PRI	ROMA	PROFESSORE DI FILOSOFIA E PEDAGOGIA
DELLI CASTELLI FILOMENA	DC	L'AQUILA	DOTTORE IN LETTERE
DE MARIA BENIAMINO	DC	LECCE	DOTTORE IN MEDICINA ED IN SCIENZE NATURALI
DE MARTINO CARMINE	MISTO	SALERNO	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
DE MERCURIO UGO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
DE MICHELE LUIGI	DC	NAPOLI	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICO-SOCIALI
DE MICHELIS PAOLO	PSIUP-PSI	CUNEO	IMPIEGATO
DE PALMA GIACOMO	DC	ROMA	AVVOCATO
DE UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA		DC	COLL. UNICO NAZ. DOTTORE IN LETTERE
DE VITA FRANCESCO	PRI	PALERMO	DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO
DI FAUSTO FLORESTANO	DC	ROMA	INGEGNERE, ARCHITETTO
DI GIOVANNI EDUARDO	PSIUP-PSLI	CATANIA	AVVOCATO
DI GLORIA CALOGERO	PSIUP-PSLI	FIRENZE	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
DI VITTORIO GIUSEPPE	PCI	COLL. UNICO NAZ.	SEGRETARIO GENERALE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
DOMINEDÒ FRANCESCO MARIA	DC	ROMA	PROFESSORE UNIVERSITARIO, AVVOCATO
DONATI ANTIGONO *	PDL	L'AQUILA	LAUREATO IN GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE
* SUBENTRATO A BASSANO CARLO, DECEDUTO, IL 10 SETTEMBRE 1947			
D'ONOFRIO EDOARDO	PCI	ROMA	GIORNALISTA
DOSSETTI GIUSEPPE	DC	PARMA	PROFESSORE UNIVERSITARIO DI DIRITTO ECCLESIASTICO
DOZZA GIUSEPPE	PCI	BOLOGNA	IMPIEGATO
DUGONI EUGENIO	PSIUP-PSI	MANTOVA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, DIRIGENTE D'AZIENDA
EINAUDI LUIGI	UDN-PLI	COLL. UNICO NAZ.	PROFESSORE UNIVERSITARIO
ERMINI GIUSEPPE	DC	PERUGIA	PROFESSORE, RETTORE UNIVERSITÀ DI PERUGIA
FABBRI GUSTAVO	MISTO	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
FABRIANI ARNALDO	DC	L'AQUILA	PROFESSORE ORDINARIO DI LETTERE NEI LICEI
FACCHINETTI CIPRIANO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	PUBBLICISTA



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**

**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO**

FACCIO LUIGI	PSIUP-PSI	VERONA	IMPIEGATO
FALCHI BATTISTA *	DC	CAGLIARI	AVVOCATO
* DIMISSIONARIO IL 27 GIUGNO 1947; SOSTITUITO DA CARBONI ENRICO IL 28 GIUGNO 1947			
FANFANI AMINTORE	DC	SIENA	PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA ECONOMICA
FANTONI LUCIANO	DC	UDINE	AVVOCATO
FANTUZZI SILVIO	PCI	PARMA	COLTIVATORE DIRETTO
FARALLI VANNUCCIO	PSIUP-PSI	GENOVA	INDUSTRIALE
FARINA GIOVANNI	PCI	MILANO	AGRICOLTORE
FARINI CARLO	PCI	PERUGIA	IMPIEGATO
FEDELI ALDO	PSIUP-PSI	VERONA	AVVOCATO
FEDELI ARMANDO	PCI	PERUGIA	MECCANICO
FEDERICI AGAMBEN MARIA	DC	COLL. UNICO NAZ.	PROFESSORESSA DI LETTERE
FERRARESE ANTONIO	DC	VENEZIA	AVVOCATO
FERRARI GIACOMO	PCI	PARMA	INGEGNERE
FERRARIO CELESTINO	DC	COMO	RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
FERRERI PIETRO *	DC	MILANO	LAUREATO IN MATEMATICA E IN SCIENZE ECONOMICHE
* SUBENTRATO A GRANDI ACHILLE, DECEDUTO, IL 12 DICEMBRE 1946			
FIETTA CORNELIO	PSIUP-PSLI	MILANO	AVVOCATO
FILIPPINI GIUSEPPE	PSIUP-PSLI	ANCONA	AVVOCATO
FINOCCHIARO APRILE ANDREA	MISTO	PALERMO	AVVOCATO
IORE UMBERTO *	PCI	CATANIA	ORGANIZZATORE SINDACALE
* SUBENTRATO A D'AGATA ANTONINO, DECEDUTO, IL 6 MARZO 1947			
FIorentino GIOSUÈ	PSIUP-PSI	PALERMO	INGEGNERE
FIORITTO DOMENICO	PSIUP-PSI	BARI	AVVOCATO
FIRRAO GIUSEPPE	DC	NAPOLI	INGEGNERE
FLECCHIA VITTORIO	PCI	TORINO	OPERAIO DECORATORE
FOA VITTORIO	AUTONOMISTA (PA)	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
FOGAGNOLO ALBERTO	PSIUP-PSI	VERONA	AVVOCATO
FORESI PALMIRO	DC	FIRENZE	LAUREATO IN CHIMICA E IN GIURISPRUDENZA
FORNARA PIERO	PSIUP-PSI	TORINO	MEDICO, LIBERO DOCENTE IN CLINICA PEDIATRICA
FRANCESCHINI FRANCESCO	DC	VENEZIA	PROFESSORE ORDINARIO DI FILOSOFIA E STORIA



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

FRESA ARMANDO	UQ-MISTO	COLL. UNICO NAZ.	INGEGNERE
FROGGIO GIACINTO	DC	CATANZARO	AVVOCATO
FUSCHINI GIUSEPPE	DC	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
FUSCO GIUSEPPE	UDN-PLI	NAPOLI	AVVOCATO
GABRIELI ANTONIO	DC	LECCE	AVVOCATO
GALATI VITO GIUSEPPE	DC	CATANZARO	PROFESSORE ORDINARIO DI FILOSOFIA E STORIA
GALIOTO MICHELANGELO *	PDL-PLI	PALERMO	MEDICO CHIRURGO
* SUBENTRATO A PASQUALINO VASSALLO ROSARIO, DI CUI FU ANNULLATA L'ELEZIONE, IL 13 SETTEMBRE 1946			
GALLICO SPANO NADIA	PCI	ROMA	
GALLO CONCETTO	MISTO	CATANIA	COMMERCIANTE
GARLATO GIUSEPPE	DC	UDINE	INGEGNERE, DIRETTORE DI CONSORZIO DI BONIFICA
GASPAROTTO LUIGI	PDL	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
GATTA ALESSANDRO	DC	NAPOLI	AVVOCATO
GAVINA CESARE	PCI	MILANO	AVVOCATO
GERMANO ATTILIO	DC	BARI	DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO
GERVASI GALLIANO	PCI	SIENA	ARTIGIANO
GEUNA SILVIO	DC	TORINO	LAUREATO IN LINGUE STRANIERE, PUBBLICISTA
GHIDETTI VITTORIO	PCI	VENEZIA	POLIGRAFICO
GHIDINI GUSTAVO	PSIUP-PSLI	PARMA	AVVOCATO
GHISLANDI GUGLIELMO	PSIUP-PSLI	BRESCIA	AVVOCATO
GIACCHERO ENZO	DC	CUNEO	INGEGNERE
GIACOMETTI GUIDO	PSIUP-PSI	VENEZIA	PRESIDENTE DELL'ENTE CONSUMI DI VENEZIA
GIANNINI GUGLIELMO	UQ	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
GIOLITTI ANTONIO	PCI	CUNEO	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, CONSULENTE EDITORIALE
GIORDANI IGINO	DC	ROMA	DOTTORE IN LETTERE, GIORNALISTA
GIUA MICHELE	PSIUP-PSI	TORINO	LIBERO DOCENTE DI CHIMICA GENERALE
GONELLA GUIDO	DC	VERONA	PROFESSORE UNIVERSITARIO
GORRERI DANTE	PCI	PARMA	IDRAULICO
GORTANI MICHELE	DC	UDINE	DOTTORE IN SCIENZE NATURALI, PROFESSORE ORDINARIO DI GEOLOGIA



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**

**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO**

GOTELLI ANGELA	DC	GENOVA	DOTTORE IN LETTERE, INSEGNANTE
GRANDI ACHILLE *	DC	MILANO	TIPOGRAFO
* DECEDUTO IL 28 SETTEMBRE 1946; SOSTITUITO DA FERRERI PIETRO IL 12 DICEMBRE 1946			
GRASSI GIUSEPPE	UDN-PLI	LECCE	AVVOCATO, PROFESSORE
GRAZI ENRICO	PSIUP-PSI	SIENA	INGEGNERE
GRAZIA VERENIN	PSIUP-PSI	BOLOGNA	DIRETTORE UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA
GREPPI ANTONIO *	PSIUP-PSI	MILANO	AVVOCATO
* DIMISSIONARIO IL 18 SETTEMBRE 1946; SOSTITUITO DA TREMELLONI ROBERTO IL 26 SETTEMBRE 1946			
GRIECO RUGGERO	PCI	LECCE	PUBBLICISTA
GRILLI UMBERTO	PSIUP-PSLI	CUNEO	AVVOCATO
GRISOLIA GIROLAMO *	PRI	ROMA	AVVOCATO
* DECEDUTO IL 18 GENNAIO 1947; SOSTITUITO DA BERNABEI BRUNO IL 6 FEBBRAIO 1947			
GRONCHI GIOVANNI	DC	PISA	DOTTORE IN LETTERE, INDUSTRIALE
GUARIENTO ANTONIO	DC	VERONA	INGEGNERE
GUERRIERI EMANUELE	DC	CATANIA	AVVOCATO
GUERRIERI FILIPPO	DC	GENOVA	AVVOCATO
GUI LUIGI	DC	VERONA	DOTTORE IN FILOSOFIA, INSEGNANTE
GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA	DC	ROMA	DOTTORE IN LETTERE SLAVE
GULLO FAUSTO	PCI	CATANZARO	AVVOCATO
GULLO ROCCO	PSIUP-PSLI	PALERMO	AVVOCATO
IMPERIALE GIUSEPPE	PCI	BARI	FERROVIERE
IOTTI LEONILDE (NILDE)	PCI	PARMA	DOTTORE IN LETTERE, INSEGNANTE
JACINI STEFANO	DC	MILANO	AVVOCATO
JACOMETTI ALBERTO	PSIUP-PSI	TORINO	DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	DC	NAPOLI	AVVOCATO, DOCENTE UNIVERSITARIO
LABRIOLA ARTURO	UDN	NAPOLI	PROFESSORE, AVVOCATO
LACONI RENZO	PCI	CAGLIARI	DOTTORE IN FILOSOFIA
LA GRAVINESE NICOLA	UQ	BARI	MEDICO CHIRURGO
LAGRAVINESE PASQUALE	UQ	LECCE	AVVOCATO
LA MALFA UGO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN SCIENZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
LAMI STARNUTI EDGARDO	PSIUP-PSLI	PISA	AVVOCATO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

LANDI ROMOLO	PCI	BOLOGNA	IMPIEGATO
LA PIRA GIORGIO	DC	FIRENZE	PROFESSORE UNIVERSITARIO
LA ROCCA VINCENZO	PCI	NAPOLI	AVVOCATO
LAZZATI GIUSEPPE	DC	MILANO	DOTTORE IN LETTERE, PROFESSORE UNIVERSITARIO
LEONE FRANCESCO	PCI	TORINO	PERITO INDUSTRIALE
LEONE GIOVANNI	DC	NAPOLI	AVVOCATO, PROFESSORE ORDINARIO NELL'UNIVERSITÀ DI BARI
LETTIERI RAFFAELE	DC	SALERNO	DOCENTE DI CHIRURGIA NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI
LI CAUSI GIROLAMO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE, PUBBLICISTA
LIZIER PIETRO	DC	VENEZIA	DOTTORE IN LETTERE, PROFESSORE
LIZZADRI ORESTE	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE
LOMBARDI CARLO	PCI	MILANO	IMPIEGATO
LOMBARDI GIOVANNI *	PSIUP-PSI	NAPOLI	AVVOCATO, DOCENTE UNIVERSITARIO
<small>* DECEDUTO IL 29 OTTOBRE 1946; SOSTITUITO DA SANSONE LUIGI RENATO IL 12 DICEMBRE 1946</small>			
LOMBARDI RICCARDO	AUTONOMISTA (PA)	COLL. UNICO NAZ.	INGEGNERE
LOMBARDO IVAN MATTEO	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	DIRIGENTE INDUSTRIALE
LONGHENA MARIO	PSIUP-PSLI	BOLOGNA	PROFESSORE IN LETTERE
LONGO LUIGI	PCI	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
LOPARDI EMILIO	PSIUP-PSI	L'AQUILA	AVVOCATO
LOZZA STELLIO	PCI	CUNEO	PROFESSORE DI ITALIANO E STORIA
LUCIFERO D'APRIGLIANO ROBERTO	BNL-PLI	CATANZARO	PUBBLICISTA
LUISETTI VIRGILIO	PSIUP-PSI	TORINO	TIPOGRAFO
LUPIS GIUSEPPE *	PSIUP-PSI	CATANIA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
<small>* ANNULLATA L'ELEZIONE IL 3 LUGLIO 1947; SOSTITUITO DA SAPIENZA GIUSEPPE IL 3 LUGLIO 1947</small>			
LUSSU EMILIO	AUTONOMISTA (PSA)	CAGLIARI	GIORNALISTA
MACRELLI CINO	PRI	BOLOGNA	AVVOCATO
MAFFI FABRIZIO	PCI	MILANO	DOTTORE IN MEDICINA, PROFESSORE
MAFFIOLI CATULLO	UQ	COLL. UNICO NAZ.	INDUSTRIALE
MAGNANI MARINO	PCI	SIENA	IMPIEGATO
MAGRASSI ELISEO GIOVANNI *	PRI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
<small>* SUBENTRATO A NATOLI LAMANTEA AURELIO, DIMISSIONARIO, IL 3 LUGLIO 1947</small>			



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

MAGRINI LUCIANO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
MALAGUGINI ALCIDE	PSIUP-PSI	MILANO	DOTTORE IN LETTERE, PRESIDE DI LICEO CLASSICO
MALTAGLIATI ABDON	PCI	FIRENZE	IMPIEGATO
MALVESTITI PIERO	DC	MILANO	PUBBLICISTA
MANCINI PIETRO	PSIUP-PSI	CATANZARO	PROFESSORE IN LETTERE E FILOSOFIA, AVVOCATO
MANNIRONI SALVATORE	DC	CAGLIARI	AVVOCATO
MANZINI RAIMONDO	DC	BOLOGNA	GIORNALISTA
MARAZZA ACHILLE	DC	MILANO	AVVOCATO
MARCHESI CONCETTO	PCI	VERONA	DOTTORE IN LETTERE E IN GIURISPRUDENZA, PROFESSORE UNIVERSITARIO
MARCONI PASQUALE	DC	PARMA	MEDICO CHIRURGO
MARIANI ENRICO	PSIUP-PSI	COMO	INGEGNERE
MARIANI FRANCESCO	PSIUP-PSI	MILANO	SINDACALISTA
MARINA MARIO	UQ	COLL. UNICO NAZ.	RAGIONIERE, INDUSTRIALE
MARINARO FRANCESCO	BNL-UQ	ROMA	AVVOCATO
MARINELLI ODDO *	PRI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
<small>* SUBENTRATO A MARTINO ENRICO, DIMISSIONARIO, IL 14 NOVEMBRE 1947</small>			
MARTINELLI MARIO	DC	COMO	RAGIONIERE
MARTINO ENRICO *	PRI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
<small>* DIMISSIONARIO IL 30 OTTOBRE 1947; SOSTITUITO DA MARINELLI ODDO IL 14 NOVEMBRE 1947</small>			
MARTINO GAETANO	UDN-PLI	CATANIA	PROFESSORE ORDINARIO DI FISILOGIA, RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MESSINA
MARZAROTTO ACHILLE	DC	VERONA	PROFESSORE DI MATEMATICA
MASSINI CESARE	PCI	ROMA	MACCHINISTA DELLE FERROVIE DELLO STATO
MASSOLA UMBERTO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	OPERAIO
MASTINO GESUMINO	DC	CAGLIARI	AVVOCATO
MASTINO PIETRO	AUTONOMISTA (PSA)	CAGLIARI	AVVOCATO
MASTROJANNI OTTAVIO	UQ	ROMA	AVVOCATO
MATTARELLA BERNARDO	DC	PALERMO	AVVOCATO
MATTEI TERESA	PCI	FIRENZE	DOTTORE IN FILOSOFIA
MATTEOTTI CARLO	PSIUP-PSI	VERONA	PUBBLICISTA



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

MATTEOTTI MATTEO	PSIUP-PSLI	PISA	DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE
MAZZA CRESCENZO	UQ-DC	NAPOLI	DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA
MAZZEI VINCENZO	PRI	CATANZARO	AVVOCATO, PROFESSORE UNIVERSITARIO
MAZZONI NINO	PSIUP-PSLI	PARMA	GIORNALISTA
MEDA LUIGI	DC	MILANO	AVVOCATO
MEDI ENRICO	DC	PALERMO	PROFESSORE ORDINARIO DI FISICA NELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO
MENTASTI PIERO	DC	VENEZIA	COMMERCIALISTA
MERIGHI MARIO	PSIUP-PSI	PARMA	DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA
MERLIN ANGELINA (LINA)	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	PROFESSORESSA
MERLIN UMBERTO	DC	VERONA	AVVOCATO
MEZZADRA DOMENICO *	PCI	MILANO	
<small>* SUBENTRATO A MONTAGNANI PIETRO, DIMISSIONARIO, IL 17 LUGLIO 1946</small>			
MICCOLIS LEONARDO	UQ	BARI	DOTTORE IN INGEGNERIA CIVILE
MICHELI GIUSEPPE	DC	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, NOTAIO
MINELLA ANGIOLA	PCI	GENOVA	DOTTORE IN LETTERE
MINIO ENRICO	PCI	ROMA	CERAMISTA
MODIGLIANI GIUSEPPE EMANUELE *	PSIUP-PSLI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
<small>* DECEDUTO IL 5 NOVEMBRE 1947; SOSTITUITO DA BARTALINI EZIO IL 14 NOVEMBRE 1947</small>			
MOLÈ ENRICO	PDL	CATANZARO	AVVOCATO
MOLINELLI GUIDO	PCI	ANCONA	DIPLOMATO IN FISICA E MATEMATICA
MOMIGLIANO RICCARDO	PSIUP-PSI	COMO	GIORNALISTA
MONTAGNANA MARIO	PCI	BRESCIA	GIORNALISTA
MONTAGNANA TOGLIATTI RITA	PCI	BOLOGNA	
MONTAGNANI PIETRO *	PCI	MILANO	DOTTORE IN CHIMICA E FARMACIA
<small>* DIMISSIONARIO IL 16 LUGLIO 1946; SOSTITUITO DA MEZZADRA DOMENICO IL 17 LUGLIO 1946</small>			
MONTALBANO GIUSEPPE	PCI	PALERMO	PROFESSORE DI PROCEDURA PENALE
MONTEMARTINI GABRIELE LUIGI	PSIUP-PSLI	MILANO	LAUREATO IN SCIENZE NATURALI
MONTERISI VITO	DC	BARI	INGEGNERE
MONTICELLI REGINALDO *	DC	SIENA	AVVOCATO
<small>* SUBENTRATO A PONTICELLI FRANCESCO, DIMISSIONARIO, IL 12 SETTEMBRE 1946</small>			
MONTINI LODOVICO	DC	BRESCIA	AVVOCATO
MORANDI RODOLFO	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**

**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO**

MORANINO FRANCESCO	PCI	TORINO	PUBBLICISTA
MORELLI LUIGI	DC	COMO	SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO DI MILANO
MORELLI RENATO *	UDN-PLI	BENEVENTO	AVVOCATO
<small>* SUBENTRATO A CARANDINI NICOLÒ, DIMISSIONARIO, IL 17 LUGLIO 1946</small>			
MORINI ATTILIO	PSIUP-PSLI	MILANO	AVVOCATO
MORO ALDO	DC	BARI	AVVOCATO, PROFESSORE NELL'UNIVERSITÀ DI BARI
MORTATI COSTANTINO	DC	COLL. UNICO NAZ.	PROFESSORE DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI
MOSCATELLI VINCENZO	PCI	TORINO	TORNITORE MECCANICO
MOTOLESE ALFONSO	DC	LECCE	LIBERO DOCENTE DI CLINICA OCULISTICA
MURDACA FILIPPO	DC	CATANZARO	AVVOCATO
MURGIA FRANCESCO	DC	CAGLIARI	AVVOCATO
MUSOLINO EUGENIO	PCI	CATANZARO	AVVOCATO
MUSOTTO FRANCESCO	PSIUP-PSI	PALERMO	AVVOCATO
NASI VIRGILIO	PDL	PALERMO	AVVOCATO
NATOLI LAMANTEA AURELIO *	PRI	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
<small>* DIMISSIONARIO IL 2 LUGLIO 1947; SOSTITUITO DA MAGRASSI ELISEO GIOVANNI IL 3 LUGLIO 1947</small>			
NEGARVILLE CELESTE CARLO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	PUBBLICISTA
NEGRO ANTONIO	PCI	GENOVA	ORGANIZZATORE SINDACALE
NENNI PIETRO	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
NICOTRA MARIA	DC	CATANIA	CASALINGA
NITTI FRANCESCO SAVERIO	UDN-PLI	COLL. UNICO NAZ.	PROFESSORE UNIVERSITARIO, AVVOCATO
NOBILE UMBERTO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	INGEGNERE, GENERALE DEL GENIO AERONAUTICO
NOBILI ORO TITO	PSIUP-PSI	PERUGIA	AVVOCATO
NOCE LONGO TERESA	PCI	PARMA	OPERAIA
NOTARIANNI GIUSEPPE	DC	NAPOLI	AVVOCATO
NOVELLA AGOSTINO	PCI	GENOVA	ORGANIZZATORE SINDACALE
NUMEROSO RAFFAELE	DC	NAPOLI	LAUREATO IN GIURISPRUDENZA
ORLANDO CAMILLO	DC	ROMA	ARMATORE, AVVOCATO
ORLANDO VITTORIO EMANUELE	UDN-PLI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO, PROFESSORE UNIVERSITARIO
PACCIARDI RANDOLFO	PRI	PISA	AVVOCATO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

PAJETTA GIAN CARLO	PCI	MILANO	GIORNALISTA
PAJETTA GIULIANO	PCI	COMO	IMPIEGATO
PALLASTRELLI GIOVANNI	DC	PARMA	DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE, PROFESSORE
PAOLUCCI SILVIO	PRI	L'AQUILA	AVVOCATO
PARATORE GIUSEPPE	UDN	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
PARIS DANILO *	PSIUP-PSLI	TRENTO	IMPIEGATO
<small>* SUBENTRATO A BATTISTI LUIGI, DECEDUTO, IL 6 FEBBRAIO 1947</small>			
PARRI FERRUCCIO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN LETTERE, PUBBLICISTA
PASQUALINO VASSALLO ROSARIO *	PDL	PALERMO	AVVOCATO
<small>* ANNULLATA L'ELEZIONE IL 13 SETTEMBRE 1946; SOSTITUITO DA GALIOTI MICHELANGELO IL 13 SETTEMBRE 1946</small>			
PASTORE GIULIO	DC	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
PASTORE RAFFAELE	PCI	BARI	ORGANIZZATORE SINDACALE
PAT BORTOLO MANLIO	DC	UDINE	RAGIONIERE, DIRIGENTE DI AZIENDA INDUSTRIALE
PATRICOLO GENNARO	UQ	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, GIORNALISTA
PATRISSI EMILIO	UQ-MISTO	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO
PECORARI FAUSTO	DC	COLL. UNICO NAZ.	MEDICO RADIOLOGO
PELLA GIUSEPPE	DC	TORINO	DOTTORE, COMMERCIALISTA
PELLEGRINI GIACOMO	PCI	UDINE	PUBBLICISTA
PELLIZZARI ACHILLE	DC	GENOVA	DOTTORE IN LETTERE, PROFESSORE UNIVERSITARIO
PENNA BUSCEMI OTTAVIA	UQ	CATANIA	
PERA GIOVANNI BATTISTA	PSIUP-PSLI	GENOVA	AVVOCATO
PERASSI TOMASO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	PROFESSORE DI DIRITTO INTERNAZIONALE NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA
PERLINGIERI GIOVANNI	DC	BENEVENTO	AVVOCATO
PERRONE-CAPANO GIUSEPPE	UDN-PLI	BARI	AVVOCATO
PERSICO GIOVANNI	PDL-PSLI	NAPOLI	AVVOCATO
PERTINI ALESSANDRO (SANDRO)	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
PERUGI GIULIO	UQ	ROMA	GENERALE DI DIVISIONE NELLA RISERVA
PESENTI ANTONIO	PCI	VERONA	LAUREATO IN GIURISPRUDENZA
PETRILLI RAFFAELE PIO	DC	BARI	AVVOCATO
PICCIONI ATTILIO	DC	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

PIEMONTE GIUSEPPE ERNESTO	PSIUP-PSLI	UDINE	DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE
PIERI GINO	PSIUP-PSI	UDINE	CHIRURGO, DOCENTE UNIVERSITARIO
PIGNATARI ALDO ENZO	PSIUP-PSLI	POTENZA	AVVOCATO
PIGNEDOLI ANTONIO	DC	PARMA	DOTTORE IN FISICA E MATEMATICA, DOCENTE UNIVERSITARIO
PISTOIA UMBERTO	PSIUP-PSI	MILANO	RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
PLATONE FELICE	PCI	CUNEO	AVVOCATO
POLLASTRINI ELETTRA	PCI	PERUGIA	IMPIEGATA
PONTI GIOVANNI	DC	VENEZIA	PROFESSORE ORDINARIO DI LETTERE NEI LICEI
PONTICELLI FRANCESCO *	DC	SIENA	AVVOCATO
<small>* DIMISSIONARIO L'11 SETTEMBRE 1946; SOSTITUITO DA MONTICELLI REGINALDO IL 12 SETTEMBRE 1946</small>			
PORZIO GIOVANNI	UDN-PLI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
PRATOLONGO GIORDANO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	OPERAIO
PRESSINOTTI PIETRO	PSIUP-PSI	MANTOVA	RAGIONIERE
PRETI LUIGI	PSIUP-PSLI	BOLOGNA	AVVOCATO, PROFESSORE DI FILOSOFIA
PREZIOSI COSTANTINO	PDL	SALERNO	AVVOCATO
PRIOLO ANTONIO	PSIUP-PSI	CATANZARO	AVVOCATO
PROIA ALFREDO	DC	L'AQUILA	INDUSTRIALE
PUCCI ALBERTO MARIO	PCI	PARMA	INGEGNERE
PUOTI RENATO	UQ-MISTO	NAPOLI	AVVOCATO
QUARELLO GIOACHINO	DC	TORINO	PUBBLICISTA, INDUSTRIALE
QUINTIERI ADOLFO	DC	CATANZARO	AVVOCATO
QUINTIERI QUINTO	UDN-PLI	CATANZARO	INGEGNERE
RAIMONDI GIUSEPPE	DC	CUNEO	INGEGNERE
RAPELLI GIUSEPPE	DC	TORINO	RAGIONIERE
RAVAGNAN RICCARDO	PCI	VENEZIA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, GIORNALISTA
REALE EUGENIO	PCI	NAPOLI	DOTTORE IN MEDICINA
REALE VITO	UDN	POTENZA	AVVOCATO
RECCA RAFFAELE	DC	BARI	AVVOCATO
RESCIGNO MATTEO	DC	SALERNO	AVVOCATO, PROFESSORE
RESTAGNO PIER CARLO	DC	COLL. UNICO NAZ.	FUNZIONARIO BANCARIO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

RESTIVO FRANCESCO *	DC	PALERMO	AVVOCATO, DOCENTE UNIVERSITARIO
* SUBENTRATO A D'AMICO DIEGO, DECEDUTO, L'11 SETTEMBRE 1947			
* DIMISSIONARIO IL 13 NOVEMBRE 1947; SOSTITUITO DA CORTESE PASQUALE IL 14 NOVEMBRE 1947			
RICCI GIUSEPPE	PCI	BOLOGNA	INDUSTRIALE
RICCIO STEFANO	DC	NAPOLI	AVVOCATO, PROFESSORE DI DIRITTO PENALE NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI
RIVERA VINCENZO	DC	L'AQUILA	PROFESSORE NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA, DIRETTORE DELL'ISTITUTO BOTANICO
RODI CESARIO	UQ	BARI	PROFESSORE DI STORIA E FILOSOFIA
RODINÓ MARIO	UQ	NAPOLI	INGEGNERE
RODINÓ UGO	DC	NAPOLI	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA E IN SCIENZE ECONOMICHE E POLITICO-SOCIALI
ROGNONI ARTURO	UQ	COLL. UNICO NAZ.	INDUSTRIALE, COMMERCIANTE
ROMANO ANTONIO	DC	CATANIA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, PRESIDENTE DI TRIBUNALE
ROMITA GIUSEPPE	PSIUP-PSI	CUNEO	INGEGNERE
ROSELLI ENRICO	DC	BRESCIA	DOTTORE IN CHIMICA, SINDACALISTA
ROSSI GIUSEPPE	PCI	FIRENZE	OPERAIO
ROSSI MARIA MADDALENA	PCI	VERONA	DOTTORE IN CHIMICA
ROSSI PAOLO	PSIUP-PSLI	GENOVA	AVVOCATO
ROVEDA GIOVANNI	PCI	TORINO	OPERAIO
RUBILLI ALFONSO	UDN-PLI	SALERNO	AVVOCATO
RUGGERI LUIGI	PCI	ANCONA	COMMERCIANTE
RUGGIERO CARLO	PSIUP-PSLI	BARI	LAUREATO IN GIURISPRUDENZA
RUINI BARTOLOMEO (MEUCCIO)	MISTO	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
RUMOR MARIANO	DC	VERONA	DOTTORE IN LETTERE, INSEGNANTE DI LICEO
RUSSO PEREZ GUIDO	UQ	PALERMO	AVVOCATO
SACCENTI DINO	PCI	FIRENZE	OPERAIO
SAGGIN MARIO	DC	VERONA	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI
SALERNO NICOLA	PSIUP-PSLI	NAPOLI	AVVOCATO
SALIZZONI ANGELO	DC	BOLOGNA	RAGIONIERE
SALVATORE ATTILIO	DC	CATANIA	AVVOCATO
SAMPIETRO UMBERTO	DC	MILANO	AVVOCATO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**

**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO**

SANSONE LUIGI RENATO *	PSIUP-PSLI	NAPOLI	AVVOCATO
* SUBENTRATO A LOMBARDI GIOVANNI, DECEDUTO, IL 12 DICEMBRE 1946			
SANTI ETTORE	PRI-MISTO	PERUGIA	RAGIONIERE
SAPIENZA GIUSEPPE *	PSIUP-PSLI	CATANIA	AVVOCATO
* SUBENTRATO A LUPIS GIUSEPPE, DI CUI FU ANNULLATA L'ELEZIONE, IL 3 LUGLIO 1947			
SARAGAT GIUSEPPE	PSIUP-PSLI	ROMA	DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE
SARDIELLO GAETANO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO
SARTOR DOMENICO	DC	VENEZIA	AVVOCATO
SCALFARO OSCAR LUIGI	DC	TORINO	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, MAGISTRATO
SCARPA SERGIO	PCI	TORINO	GEOMETRA
SCELBA MARIO	DC	CATANIA	AVVOCATO
SCHIAVETTI FERNANDO	AUTONOMISTA (PA)	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN LETTERE, GIORNALISTA
SCHIRATTI GUGLIELMO	DC	UDINE	AVVOCATO
SCOCA SALVATORE	DC	SALERNO	DOCENTE IN SCIENZE DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO
SCOCCIMARRO MAURO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE
SCOTTI ALESSANDRO	PDL	CUNEO	AGRICOLTORE
SCOTTI FRANCESCO	PCI	MILANO	PUBBLICISTA
SECCHIA PIETRO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	FUNZIONARIO DI PARTITO
SEGALA MARIO	PSIUP-PSLI	VERONA	AVVOCATO
SEGNi ANTONIO	DC	CAGLIARI	PROFESSORE ORDINARIO DI UNIVERSITÀ, AVVOCATO
SELVAGGI VINCENZO	BNL-UQ	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
SERENI EMILIO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE
SFORZA CARLO	PRI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
SICIGNANO LUDOVICO	PCI	SALERNO	AVVOCATO
SILES NICOLA	DC	CATANZARO	INDUSTRIALE
SILIPO LUIGI	PCI	CATANZARO	LAUREATO IN LETTERE E FILOSOFIA
SILONE IGNAZIO *	PSIUP	L'AQUILA	SCRITTORE
* PSEUDONIMO DI SECONDO TRANQUILLI			
SIMONINI ALBERTO	PSIUP-PSLI	PARMA	FUNZIONARIO DI PARTITO
SPALLICCI ALDO	PRI	BOLOGNA	MEDICO CHIRURGO



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

SPANO VELIO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
SPATARO GIUSEPPE	DC	L'AQUILA	AVVOCATO
STAMPACCHIA VITO MARIO	PSIUP-PSI	LECCE	AVVOCATO
STELLA ÀLBINO OTTAVIO	DC	TORINO	AGRICOLTORE
STORCHI FERDINANDO	DC	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI
SULLO FIORENTINO	DC	SALERNO	DOTTORE IN LETTERE, PROFESSORE
TADDIA GHERARDO	PSIUP-PSLI	BOLOGNA	AVVOCATO
TAMBRONI ARMAROLI FERNANDO	DC	ANCONA	AVVOCATO
TARGETTI FERDINANDO	PSIUP-PSI	FIRENZE	AVVOCATO
TAVIANI EMILIO PAOLO	DC	GENOVA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, IN SCIENZE SOCIALI E IN FILOSOFIA, PROFESSORE UNIVERSITARIO
TEGA RENATO	PSIUP-PSI	BOLOGNA	INSEGNANTE ELEMENTARE
TERRACINI UMBERTO	PCI	GENOVA	AVVOCATO
TERRANOVA CORRADO	DC	CATANIA	INGEGNERE
TESSITORI TIZIANO	DC	UDINE	AVVOCATO
TIERI VINCENZO	UQ	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA, COMMEDIOGRAFO
TITOMANLIO VITTORIA	DC	NAPOLI	INSEGNANTE
TOGLIATTI PALMIRO	PCI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
TOGNI GIUSEPPE	DC	PISA	DIRIGENTE DI AZIENDA
TOMBA TULLIO	PSIUP-PSI	VERONA	PUBBLICISTA
TONELLO TOMMASO	PSIUP-PSI	VENEZIA	DIRETTORE DIDATTICO, PUBBLICISTA
TONETTI GIOVANNI	PSIUP-PSI	VENEZIA	DOTTORE IN SCIENZE SOCIALI
TOSATO EGIDIO	DC	COLL. UNICO NAZ.	AVVOCATO, PROFESSORE ORDINARIO NELL'UNIVERSITÀ DI MILANO
TOSI ENRICO	DC	COMO	DOTTORE, PROFESSORE, RAGIONIERE
TOZZI CONDIVI RENATO	DC	ANCONA	AVVOCATO
TREMELLONI ROBERTO *	PSIUP-PSLI	MILANO	DOTTORE IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI
TREVES PAOLO	PSIUP-PSLI	MILANO	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, PUBBLICISTA

* SUBENTRATO A GREPPI ANTONIO, DIMISSIONARIO, IL 26 SETTEMBRE 1946



**I DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE**I PARLAMENTARI
CHE COMPONEVANO
LA "COMMISSIONE DEI 75"
SONO EVIDENZIATI
IN GRASSETTO

TRIMARCHI MICHELANGELO	DC	CATANIA	AVVOCATO
TRIPEDI DOMENICO	UDN-UQ	CATANZARO	AVVOCATO
TRULLI MARTINO	UQ	BARI	AVVOCATO
TUMINELLI MICHELE MARIA	UQ	MILANO	DOTTORE IN LETTERE
TUPINI UMBERTO	DC	ANCONA	AVVOCATO
TURCO ALESSANDRO	DC	CATANZARO	AVVOCATO
UBERTI GIOVANNI	DC	VERONA	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA E IN SCIENZE SOCIALI
VALENTI MICHELE	DC	PARMA	AVVOCATO
VALIANI LEO	AUTONOMISTA (PA)	COLL. UNICO NAZ.	GIORNALISTA
VALLONE LUIGI	UDN	LECCE	INDUSTRIALE
VALMARANA GIUSTINO	DC	VERONA	AVVOCATO
VANONI EZIO	DC	COMO	AVVOCATO, PROFESSORE UNIVERSITARIO
VARVARO ANTONIO	MISTO	PALERMO	AVVOCATO
VENDITTI MILZIADE	UQ	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
VERNOCCHI OLINDO	PSIUP-PSI	COLL. UNICO NAZ.	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, GIORNALISTA
VERONI DANTE *	PDL	ROMA	AVVOCATO
<small>* SUBENTRATO A VISOCCHI GUGLIELMO, DI CUI FU ANNULLATA L'ELEZIONE, IL 6 FEBBRAIO 1947</small>			
VIALE AMBROGIO	DC	GENOVA	AVVOCATO
VICENTINI RODOLFO	DC	BRESCIA	DOTTORE COMMERCIALISTA
VIGNA OBERDAN	PSIUP-PSI	UDINE	AVVOCATO
VIGO GAETANO	DC	CATANIA	AVVOCATO
VIGORELLI EZIO	PSIUP-PSLI	MILANO	AVVOCATO
VILARDI GIUSEPPE	UQ-MISTO	CATANZARO	RAGIONERE, ESPORTATORE
VILLABRUNA BRUNO	UDN-PLI	TORINO	AVVOCATO
VILLANI EZIO	PSIUP-PSLI	BOLOGNA	GIORNALISTA
VINCIGUERRA IRENEO	PSIUP-PSI	SALERNO	AVVOCATO
VISCHIONI FELICE	PSIUP-PSI	COMO	IMPIEGATO NELLE FERROVIE DELLO STATO
VISOCCHI GUGLIELMO *	UDN	ROMA	INGEGNERE
<small>* ANNULLATA L'ELEZIONE IL 10 DICEMBRE 1946; SOSTITUITO DA VERONI DANTE IL 6 FEBBRAIO 1947</small>			
VOLPE CALOGERO	DC	PALERMO	MEDICO CHIRURGO
ZACCAGNINI BENIGNO	DC	BOLOGNA	DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA





PROMULGAZIONE

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA

la deliberazione dell'Assemblea Costituente,
che nella seduta del 22 dicembre 1947
ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA

la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana
nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo	1		

L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

FANFANI (DC); GRASSI (UDN); MORO, TOSATO, BULLONI, PONTI, CLERICI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Articolo	2	

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 6

Per tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente, da collocarsi come art. 2:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.”

AMENDOLA, LACONI, IOTTI LEONILDE, GRIECO (PCI).

Identico emendamento venne presentato dai deputati:

FANFANI (DC); GRASSI (UDN); MORO, TOSATO, BULLONI, PONTI, CLERICI (DC).

I due emendamenti sostitutivi vennero posti ai voti congiuntamente e congiuntamente approvati.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I	PARTE II	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
Articolo	3		

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 7

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente da collocarsi come art. 3:

“I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di religione e di opinioni politiche, hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il completo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dell'Italia.”

AMENDOLA, LACONI, IOTTI LEONILDE, GRIECO (PCI).

Identico emendamento venne presentato dai deputati:

FANFANI (DC); GRASSI (UDN); MORO, TOSATO, BULLONI, PONTI, CLERICI (DC).

I due emendamenti sostitutivi vennero posti ai voti congiuntamente e congiuntamente approvati.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I	PARTE II	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
Articolo	4		

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 31

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alle proprie scelte.

L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sopprimere il terzo comma.
CORTESE (UDN-PLI).

Identico emendamento venne presentato dal deputato:

FOA (PA).

Idem dai deputati:
ZOTTA, CASSIANI (DC).

Idem dai deputati:
CASO (DC); COPPA (UQ); DE MARIA (DC).

Idem dal deputato:
GABRIELI (DC).

Idem dai deputati:
BENVENUTI, DOMINEDÒ (DC).

Idem dai deputati:
BOSCO LUCARELLI, CAPPI,
CAPPUGI (DC).

Sopprimere il secondo e il terzo comma.
NITTI (UDN-PLI).

Non approvata la soppressione del secondo comma.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Articolo	5	

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 106

La Repubblica italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, un ampio decentramento amministrativo.

Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Articolo	6	

La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.

Progetto della Commissione dei 75

Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 108 bis

La Repubblica detta norme per la protezione delle minoranze linguistiche.

CODIGNOLA (PA).

Modificato su proposta della Commissione ed approvato sostituendo la parola "protezione" con la parola "tutela".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I	PARTE II	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
Articolo	7		

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 5

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualsiasi modificazione dei Patti, bilateralmente accettata, non richiede procedimento di revisione costituzionale.

Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Trasferire l'ultimo comma all'articolo 14, sostituendo le parole: "Le altre confessioni" con: "Tutte le confessioni".

LUCIFERO (PLI).

Approvata solo la proposta di trasferimento (vedi art. 8 testo definitivo).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I	PARTE II	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
Articolo	8		

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 14

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si tratti di principi o riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

All'articolo 14 venne aggiunto l'ultimo comma dell'articolo 5 del progetto, come da emendamento Lucifero (vedi art. 7 testo definitivo).

Nuovo testo della Commissione

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato atti di culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino coll'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Modificare il comma che si viene ad aggiungere all'articolo 14 dopo la trasposizione dall'articolo 5 (art. 7 testo definitivo): "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge".
CAPPI, GRONCHI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 12 aprile 1947 venne suddiviso in 2 distinti articoli: 8 e 19 del testo definitivo.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I	PARTE II	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
Articolo	9		

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 29

I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 29 bis

La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo.

FIRRAO, COLONNETTI (DC); NOBILE (PCI).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

All'articolo 29, sostituire la prima parte con la seguente: "Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato".
CODIGNOLA (PA); MALAGUGINI (PSI); MARCHESI, NOBILE (PCI).

Sostituire alla parola "Stato" la parola "Repubblica".
LUSSU (PSA).

Sub-emendamento all'emendamento Codignola.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 « Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente » (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Articolo 10		

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 3

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Già art. 11

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero al quale siano negate nel proprio Paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: "Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da convenzioni internazionali".

All'ultimo comma, dopo la parola: "extradizione" aggiungere: "del cittadino".

CORSANEGO (DC).

Parzialmente approvato con la sostituzione, proposta dalla Commissione, della parola "convenzioni" con la parola "trattati".

Al secondo comma, aggiungere le parole: "nelle condizioni stabilite dalla legge".

PERASSI (PRI).

"Lo straniero, al quale sia impedito l'effettivo esercizio dei diritti derivanti dalle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana".

TREVES (PSLI); BULLONI, CAPPI (DC).

Aggiungere al secondo comma: "ma in nessun caso per reati politici".

PERASSI (PRI); CORSANEGO (DC).

Sub-emendamento all'emendamento Corsanego.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Nota

In sede di coordinamento gli articoli 3 e 11 del progetto vennero dapprima unificati e successivamente scissi in due distinti articoli: 10 e 26 del testo definitivo.

Leggi di modifica

La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «Extradizione per i delitti di genocidio» (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967) stabilisce (art. unico): "l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Articolo	11	

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 4

L'Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.

Nuovo testo della Commissione

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali e consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

SELVAGGI (UQ).

Sostituire alle ultime parole: “tra i popoli” le parole: “tra le nazioni”.

LEONE GIOVANNI, BETTIOL, MONTICELLI, NUMEROSO, BORSELLINO, MEDI, JERVOLINO, DE MICHELE, GORTANI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Articolo	12	

La bandiera della Repubblica
è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali di eguali dimensioni.

**Progetto della
Commissione dei 75****Già art. 2**

La bandiera d'Italia è il "tricolore":
verde, bianco e rosso, a bande ver-
ticali di uguali dimensioni.

Nuovo testo della Commissione

La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco,
rosso, a bande verticali di eguali
dimensioni.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	13	

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

> Segue **Articolo 13**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 8

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria.

Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Nuovo testo della Commissione
Sostituire il secondo comma col seguente:

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'articolo 8 col seguente:

“La libertà personale è inviolabile. Nessuno può esserne privato, salvo il caso di flagranza di reato, se non per atto dell'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e di fuga. Il fermo e l'arresto di polizia non possono durare più di quarantotto ore.

Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che l'autorità giudiziaria, informata del caso, non abbia convalidato il provvedimento.

È vietata ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.

BETTIOL, LEONE GIOVANNI, MEDA (DC).

Approvato solo ultimo comma; ritirati gli altri.

Al terzo comma, sostituire le parole: “autorità di pubblica sicurezza”, con le parole: “autorità di polizia”.

All'ultimo comma, aggiungere: “È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l'autorità di polizia procede”.

CRISPO (PLI).

Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo: “Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto”, sostituendolo col seguente: “la quale ha l'obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto”.

PREZIOSI (PDL).

> Segue **Emendamenti**



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	13	

Segue **Articolo 13**

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Segue **Emendamenti**

Aggiungere alla fine dell'articolo 8: "La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva".
MURGIA, AVANZINI, BENVENUTI (DC).

Scindere l'articolo 8 in due articoli al fine di dare rilievo speciale alla libertà di domicilio.
LUCIFERO (PLI); BASSO (PSIUP-PSI); BULLONI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	14	

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Progetto della Commissione dei 75

Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 8 bis

Il domicilio è inviolabile.

Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.

Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria. Per la convalida valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall'abitazione, ove la persona espliciti la sua attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale.

LUCIFERO (PLI); RUSSO PEREZ (UQ); CORBINO (GM); CONDORELLI, COLONNA, BELLAVISTA, QUINTERI QUINTO, PERRONE-CAPANO, CORTESE, BADINI CONFALONIERI (PLI).

Il domicilio è inviolabile.

Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Per i casi eccezionali di necessità e di urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà della persona.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

BASSO (PSI); LACONI (PCI); MORTATI (DC); PERASSI (PRI).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	15	

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 9

La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sopprimere la seconda parte.
Nel caso in cui tale emendamento venga respinto, alla fine dell'articolo aggiungere: "ed in pendenza di procedimento penale".
CONDORELLI, BELLAVISTA (PLI).
Approvato solo secondo comma.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	16	

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 10

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.

Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.

La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire ai due ultimi commi dell'articolo 10 del testo della Commissione, il seguente:

“Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.

Trasferire i due ultimi commi del testo della Commissione al Titolo III sui rapporti economici .

BULLONI, SCHIRATTI (DC).

Trasfuso nell'art. 30 del progetto come comma aggiuntivo della Commissione (vedi art. 35 testo definitivo).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	17	

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 12

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	18	

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 13

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	19	

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Già art. 14, 1° comma

Vedi nota art. 8.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	20	

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 15

Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua capacità giuridica, per ogni sua forma di attività.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	21	

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito

> Segue **Articolo 21**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 16

Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell'Autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro.

Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all'Autorità giudiziaria.

La legge può stabilire controlli per l'accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Dopo il primo comma, aggiungere: "Al fine di garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio di questo diritto e di escludere ogni monopolio di fatto, lo Stato può disporre controlli per l'accertamento dei mezzi di finanziamento e può regolare l'impiego dei mezzi di produzione".

Dopo il secondo comma, aggiungere: "Lo Stato può disporre controlli sulle agenzie d'informazione al fine di accertarne le fonti di notizie e i mezzi di finanziamento".

Sopprimere il quinto comma.
MONTAGNANA MARIO, CAVALLARI (PCI).

Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.

Aggiungere in fine dell'articolo le parole: "preventive e repressive".
MORO, TOSATO, DI FAUSTO, BIANCHINI LAURA, DOMINEDÒ, TOZZI CONDIVI, CICCOLUNGO, RECCA, CREMASCHI CARLO, BALDUZZI (DC).

Sostituire il terzo comma col seguente: "Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nei casi di delitto, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consente, e nei casi di violazione delle norme relative all'obbligo dell'indicazione dei responsabili".

GRASSI (UDN); MORTATI, CAMPOSARCUNO, CASTELLI AVOLIO, DOMINEDÒ, RECCA (DC); DE MICHELIS (PSI); FANFANI, BIANCHINI LAURA, PASTORE GIULIO, MONTINI (DC).

> Segue **Emendamenti**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	21	

Segue **Articolo 21**

da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Segue Emendamenti

Sostituire al quarto comma il seguente:

“Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono immediatamente, e non mai oltre dodici ore, inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria”.

BULLONI (DC); GRIECO, LACONI (PCI); MONTINI, CAPPI (DC); RAVAGNAN, MONTAGNANA MARIO (PCI); ROSELLI, BIANCHINI LAURA (DC); CAVALLARI (PCI); BAZOLI (DC).

Approvato con la modifica proposta dalla Commissione della sostituzione della parola: “dodici” con la parola “ventiquattro”.

Sostituire il secondo comma con il seguente: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”.

MORTATI, CAPPI, BETTIOL, RAPELLI, MORO, VALENTI, CARBONARI, BELLOTTI, BALDUZZI, FERRARIO CELESTINO (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

PRINCIPI
FONDAMENTALI

PARTE I
**DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI**

PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA
REPUBBLICA

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

Titolo I
Rapporti civili

INDICE
DEGLI ARTICOLI

Articolo

22

Nessuno può essere privato,
per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Già art. 17

Nessuno può essere privato per
motivi politici della capacità giuri-
dica, della cittadinanza, del nome.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuri-
dica, della cittadinanza, del nome.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	23	

Nessuna prestazione personale
o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 18

Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta
se non per legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire alle parole: "per legge",
le parole: "in base alla legge".
TUPINI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	24	

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 19

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 100 bis

La Repubblica assicura mediante apposite istituzioni, la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione.

LA ROCCA (PCI).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	25	

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 20

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al primo comma, sopprimere le parole: "che gli è".
LEONE GIOVANNI (DC).

Sostituire il secondo comma col seguente:

"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso".

LEONE GIOVANNI, BETTIOL, MASTINO GESUMINO, NOTARIANNI, FIRRAO, BALDUZZI, LAZZATI, GATTA, DE MICHELE, FANFANI (DC).

Aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma:

"Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge".

BETTIOL, LEONE GIOVANNI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

PRINCIPI
FONDAMENTALI

PARTE I
**DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI**

PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA
REPUBBLICA

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

Titolo I
Rapporti civili

INDICE
DEGLI ARTICOLI

Articolo

26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 10.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Leggi di modifica

La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «Estradizione per i delitti di genocidio» (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967) stabilisce (art. unico): "L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	27	

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 21

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

"Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

VERONI (PDL).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 «Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte» (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo I Rapporti civili		
	Articolo	28	

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 22

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'articolo con il seguente:

"I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, in violazione di diritti o di interessi legittimi.

Le norme relative alla responsabilità civile sono estese allo Stato e agli enti pubblici per fatti dei loro dipendenti.

La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

COSTANTINI (PSIUP-PSI); MORINI, ARATA, BINNI (PSLI); VERONI (PDL); BADINI CONFALONIERI, CIFALDI (PLI); TREVES (PSI); BASSANO (PDL); CRISPO (PLI).

Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.

Al primo comma, alle parole: "garantiscono il risarcimento", sostituire le altre: "rispondono direttamente", oppure: "sono tenuti al risarcimento".

Al primo comma secondo periodo, dopo la parola: "dipendenti" aggiungere: "nell'esercizio delle loro funzioni".

Trasferire il secondo comma all'articolo 19, quale terzo comma.

DOMINEDÒ (DC).

Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.

Sostituire il primo comma con il seguente:

"I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili per i loro atti, secondo le leggi penali e amministrative. Lo Stato e gli enti pubblici sono tenuti al risarcimento dei danni derivati ai cittadini a causa dei loro dipendenti".

Trasferire il secondo comma all'articolo 19 del progetto.

CARIGNANI (DC).

Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo II Rapporti etico-sociali		
	Articolo	29	

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 23

La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

Nuovo testo della Commissione

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio indissolubile.

Il matrimonio è ordinato in base all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti richiesti dall'unità della famiglia.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nel nuovo testo della Commissione sopprimere al primo comma la parola: "indissolubile".
GRILLI (PSLI).

Nel secondo comma dell'articolo 23 del nuovo testo sostituire le parole: "nei limiti richiesti dall'unità della famiglia", con le altre: "nei limiti stabiliti dalla legge per l'unità della famiglia".
GRASSI, BOZZI (UDN).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo II Rapporti etico-sociali		
	Articolo	30	

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 24

Il matrimonio è basato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

Nuovo testo della Commissione

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

Ai figli nati fuori del matrimonio è riconosciuta una condizione giuridica che esclude inferiorità morali e sociali.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: "la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità."

MERLIN UMBERTO (DC).

"La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima."

ZOTTA, DOMINÈDO, GABRIELI, ORLANDO CAMILLO, DI FAUSTO, RESCIGNO, GUERRIERI, CACCURI, MONTINI (DC).

Emendamenti inizialmente presentati all'art. 25 del progetto.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Leggi di modifica

Nessuna.

INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo II Rapporti etico-sociali		
	Articolo	31	

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 25

È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.

Nuovo testo della Commissione

La Repubblica agevola con appropriate misure economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri, con particolare riguardo alle famiglie numerose; provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

La Repubblica agevola la formazione della famiglia e lo sviluppo di essa, mediante opportune provvidenze, con particolare riguardo alle famiglie numerose, alla maternità, all'infanzia ed alla gioventù.
RUSSO PEREZ (UQ).

Nel corso della discussione il proponente ritirò l'emendamento, salvo le parole "opportune provvidenze".

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo II Rapporti etico-sociali		
	Articolo	32	

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 26

La Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire con il seguente:

"La Repubblica tutela la salute, come un fondamentale diritto dell'individuo e come un generale interesse della collettività.

Lo Stato assolve tale compito attraverso istituzioni coordinate intorno ad un unico organo centrale ed autonomo.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale inoltre garantisce il rapporto di fiducia fra medico ed ammalato".

CARONIA (DC); MERIGHI (PSI); MAFFI (PCI); LETTIERI, COTELESSA (DC); SPALLICCI (PRI); FORNARA (PSI); BORSELLINO (DC); COPPA EZIO, CAPUA (UQ); DEL CURTO, MARCONI, DE MARIA (DC); MARTINO GAETANO (PLI).

Nel corso del dibattito il deputato Merighi ritirò la propria firma.

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

Sostituire la seconda parte del terzo comma dell'emendamento Caronia con la seguente: "la quale, però, non può violare i limiti imposti dal rispetto della personalità umana".

LEONE GIOVANNI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo II Rapporti etico-sociali		
	Articolo	33	

L'arte e la scienza sono libere e libere è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la

> Segue **Articolo 33**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 27

L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.

Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.

La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.

Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'articolo 27 col seguente:

"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione, ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole con la sola osservanza delle norme di diritto comune. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parificazione, deve assicurare ad esse libertà effettiva ed ai loro alunni parità di trattamento con gli alunni degli istituti statali. Per garantire l'eguaglianza di condizioni a tutte le scuole e la serietà degli studi nell'interesse della collettività, un esame di Stato è pre-

scritto al termine degli studi secondari e per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Alle istituzioni di alta cultura, Università e Accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti."

DOSSETTI, GRONCHI, MORO, MONTERISI, DI FAUSTO, FRANCESCHINI, BIANCHINI LAURA, FORESI, CARONIA, GUERRIERI FILIPPO, BERTOLA (DC).

Parzialmente approvato; parzialmente sostituito da successivi emendamenti.

"Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la maturità e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Alle istituzioni di alta cultura, Università e Accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti."

DOSSETTI, GONELLA (DC); BERNINI (PSI); GRONCHI (DC); MARCHESI (PCI); FRANCESCHINI, CREMASCHI CARLO (DC); TUMMINELLI (UQ); LOZZA, SILIPO, BERNAMONTI (PCI).

Parzialmente approvato; terzo comma sostituito da successivo emendamento.

Sostituire il terzo comma con il seguente: "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l'abilitazione all'esercizio professionale".

DOSSETTI, GONELLA (DC); BERNINI (PSI); GRONCHI (DC); MARCHESI (PCI); FRANCESCHINI, CREMASCHI CARLO (DC); TUMMINELLI (UQ); LOZZA, SILIPO, BERNAMONTI (PCI).

Sub-emendamento al secondo emendamento Dossetti.

> Segue **Emendamenti**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo II Rapporti etico-sociali		
	Articolo	33	

Segue **Articolo 33** conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Al terzo comma aggiungere: "senza oneri per lo Stato".
Segue **Emendamenti**

CORBINO (MISTO); MARCHESI (PCI);
PRETI, BINNI (PSLI); LOZZA (PCI);
FABBRI (MISTO); ZAGARI (PSLI); PAC-
CIARDI (PRI); RODINÒ MARIO (UQ);
SILIPO (PCI); CODIGNOLA (PA); BER-
NINI (PSI); BADINI CONFALONIERI,
CORTESE, PERRONE CAPANO (PLI).

Alla fine dell'articolo aggiungere:
"nei limiti consentiti dalle leggi del-
lo Stato".

MARCHESI, SCOCCIMARRO (PCI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'arte e la scienza sono libere e li-
bero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme ge-
nerali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.

Enti e privati hanno il diritto di isti-
tuire scuole ed istituti di educazio-
ne, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli ob-
blighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai loro alun-
ni un trattamento scolastico equi-
pollente a quello degli alunni di
scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di
essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.

Le istituzioni di alta cultura, univer-
sità ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo II Rapporti etico-sociali		
	Articolo	34	

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 28

La scuola è aperta al popolo.

L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il primo comma col seguente: "La scuola è aperta a tutti".
RODI (UQ).

Identico emendamento venne presentato dal deputato:
BOSCO LUCARELLI (DC).

Al secondo comma sostituire alle parole: "L'insegnamento", le parole: "L'istruzione".
CODIGNOLA (PA).

All'ultimo comma sopprimere le parole: "gli alunni delle scuole statali e non statali".
CONDORELLI (PLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	35	

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 30

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.

Nuovo testo della Commissione

Aggiungere al testo proposto il comma seguente:

“Riconosce la libertà di emigrazione salvi gli obblighi generali di legge e tutela il lavoro italiano all'estero.”

Successivo nuovo testo della Commissione

Modificare il comma aggiuntivo come segue:

“Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.”

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al secondo comma, dopo la parola: “accordi”, aggiungere: “ed organizzazioni”.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	36	

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 32

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sé e la famiglia.

Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al primo comma aggiungere il seguente: "Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge".

BIBOLOTTI, BITOSSÌ (PCI).

Solo la parte riferita alla durata della giornata lavorativa.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	37	

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 33

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 32 bis

È proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16. La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
CORBI, PAJETTA GIULIANO, MATTEI TERESA, BITOSSO (PCI).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

1) Trasferire l'articolo 32 bis proposto dagli onorevoli Corbi, Pajetta Giuliano, Mattei Teresa e Bitossi all'articolo 33 come secondo comma:

2) Sostituire all'espressione: "È proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16", la seguente: "La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato".

CINGOLANI, TAVIANI, MORO, MEDI, DOMINEDÒ, VALENTI, COLONNETTI, JACINI, FERRARESE, RESCIGNO (DC).

Al già art. 33

Dopo le parole: "funzione familiare", aggiungere: "ed assicurare alla madre ed al fanciullo una speciale, adeguata protezione".

GALLICO SPANO NADIA, NOCE LONGO TERESA, MATTEI TERESA, POLLASTRINI ELETTRA, MONTAGNANA TOGLIATTI RITA (PCI); MERLIN ANGELINA (PSI); ROSSI MARIA MADDALENA, BEI ADELE, IOTTI LEONILDE, MINELLA ANGIOLA (PCI).

Approvato con la sostituzione, proposta dalla Commissione e accettata dai firmatari, della parola "fanciullo" con la parola "bambino".

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	38	

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 34

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori, in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

All'assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'articolo col seguente:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

LACONI (PCI); CEVOLOTTO (PDL); TARGETTI (PSIUP-PSI); MORO, TAVIANI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	39	

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 35

L'organizzazione sindacale è libera.

Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso gli uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

"I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Dopo il secondo comma dell'articolo 35 aggiungere:

"È condizione per la registrazione che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento interno democratico".

BENVENUTI (DC); DI VITTORIO (PCI); TAVIANI (DC); CANEVARI (PSLI); BITTOSSI (PCI); MORTATI, MORO (DC); LACONI (PCI); MARIANI FRANCESCO (PSIUP-PSI); ARATA, CARBONI (PSLI); VERONI (PDL).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	40	

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 36

Tutti i lavoratori hanno diritto di
sciopero.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente:

“Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo rego-
lano”.

MERLIN UMBERTO (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo rego-
lano.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	41	

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 37

Ogni attività economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo.

La legge determina le norme ed i controlli necessari perché le attività economiche possano essere armonizzate e coordinate a fini sociali.

Già art. 39

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Testo coordinato dei già artt. 37 e 39, concordato tra i deputati Taviani ed Arata, in sostituzione dei rispettivi emendamenti.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 « Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022).

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	42	

La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 38

La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo
Stato, ad enti od a privati.

La proprietà privata è riconosciuta
e garantita. La legge ne determina
i modi di acquisto, di godimento
ed i limiti allo scopo di assicurare
la sua funzione sociale e di render-
la accessibile a tutti.

Sono per legge stabilite le norme
ed i limiti della successione legiti-
tima e testamentaria ed i diritti del-
lo Stato sulle eredità.

La legge autorizza, per motivi d'in-
teresse generale, l'espropriazione
della proprietà privata salvo inden-
nizzo.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne de-
termina i modi di acquisto, di go-
dimento e i limiti allo scopo di as-
sicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima
e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	43	

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 40

Per coordinare le attività economiche la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Dopo le parole: "Per coordinare le attività economiche", aggiungere: "allo scopo del bene comune". Alle parole: "riserva e trasferisce", sostituire: "può riservare e trasferire". DOMINEDÒ, BENVENUTI (DC).

Prima parte assorbita dal successivo emendamento.

Sostituire all'espressione: "Per coordinare le attività economiche", l'altra: "Ai fini dell'utilità generale". TAVIANI, DOMINEDÒ, ERMINI, COLONNETTI, BENVENUTI, RECCA, TONGNI, ZACCAGNINI, ANDREOTTI, GALATI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	44	

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 41

Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e la elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà.

Nuovo testo della Commissione

Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, promuove la trasformazione del latifondo, la bonifica delle terre e la ricostituzione delle unità produttive ed aiuta la piccola e media proprietà.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente:

“Allo scopo di conseguire un più elevato prodotto della terra ed una distribuzione socialmente equa di esso, la legge può imporre alla proprietà terriera privata e pubblica obblighi e vincoli, anche relativi alla estensione, appropriati alle varie regioni e zone agrarie italiane. La legge impone e promuove la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo ad incremento ed elevazione del ceto dei piccoli e medi proprietari.”

EINAUDI (PLI).

Approvate le espressioni: “appropriati alle varie regioni e zone agrarie”; “impone e promuove la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo”.

Aggiungere in fine: “Nel medesimo intento la legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane”.

GORTANI, FANTONI, GARLATO, DEL CURTO, MICHELI, RIVERA, SCHIRATTI, VALENTI, VALMARANA, MARCONI, BALDUZZI, VIALE, BUBBIO, FIRRAO, BERTOLA, STELLA, SULLO FIORENTINO, PAT, SALIZZONI, MANNIRONI, LIZIER, MURGIA, CAPPELLETTI, CONCI ELISABETTA, BELLATO, GUARIENTO, FRANCESCHINI, CARBONARI (DC).

Sopprimere l'inciso: “l'elevazione professionale dei lavoratori”, e farne oggetto di un articolo autonomo (articolo 41 bis) del seguente tenore:

“La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”.
MORO (DC); LACONI (PCI); TAVIANI, DOMINEDÒ (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	45	

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 42

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; ne favorisce l'incremento e la sottopone alla vigilanza, stabilita con legge, per assicurarne i caratteri e le finalità.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente:

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. La legge ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, facilita lo svolgimento della sua funzione e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli”.

CANEVARI, CAIRO, ZANARDI, FILIPPINI (PSLI).

L'espressione “facilita lo svolgimento della sua funzione” venne ritirata dai proponenti.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	46	

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 43

I lavoratori hanno diritto di partecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Aggiungere il seguente comma:
"Apposite provvidenze legislative assicurano la tutela e lo sviluppo dell'artigianato".

GORTANI, FRANCESCHINI, DI FAUSTO, ANDREOTTI (DC).

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

"Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro, ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende."

GRONCHI, PASTORE GIULIO, STORCHI, FANFANI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo III Rapporti economici		
	Articolo	47	

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 44

La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

La Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. ZERBI, MALVESTITI (DC); CANEVARI (PSLI); GASPAROTTO (PDL); MAGRINI, DELLA SETA (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo IV Rapporti politici		
	Articolo	48	

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 45

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.

Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale.

Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il terzo comma col seguente: Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale o in casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

“Sono elettori i cittadini di ambo i sessi, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale, eguale e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.

Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità o in conseguenza di sentenza penale irrevocabile”.
COLITTO (UQ).

Parzialmente approvato; terzo comma ritirato e successivamente approvato come emendamento rappresentato dal deputato Mastino Pietro.

Sostituire il primo comma col seguente:

“Hanno diritto al voto tutti i cittadini di ambo i sessi, al raggiungimento della maggiore età”.

MORTATI (DC).

Approvata solo la seconda parte: la prima rinviata alla discussione sul referendum.

Sopprimere il quarto comma.

BOZZI (UDN).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000).



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo IV Rapporti politici		
	Articolo	49	

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 47

Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell'organizzazione interna e nella azione diretta alla determinazione della politica nazionale.
MORTATI (DC), RUGGIERO (PSLI).
Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

PRINCIPI
FONDAMENTALI

PARTE I
**DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI**

PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA
REPUBBLICA

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

Titolo IV
Rapporti politici

INDICE
DEGLI ARTICOLI

Articolo

50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Già art. 46

Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d'ordine generale.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo IV Rapporti politici		
	Articolo	51	

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 48

Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro.

Nuovo testo della Commissione

Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo le norme stabilite dalla legge.

I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Per l'adempimento delle funzioni pubbliche elettive ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nel nuovo testo della Commissione sostituire all'espressione: "secondo le norme stabilite dalla legge", l'espressione: "secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

FEDERICI MARIA (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo IV Rapporti politici		
	Articolo	52	

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 49

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento dell'esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al terzo comma, sostituire alle parole: "dell'esercito", le parole: "delle forze armate".

GASPAROTTO (PDL); CHATRIAN (DC); MORANINO (PCI); STAMPACCHIA (PSIUP-PSI); BRUSASCA (DC).

Identico emendamento venne presentato dal deputato:

DI GIOVANNI (PSLI).

Idem dal deputato:

AZZI (PRI).

Sostituire il secondo comma col seguente:

"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici."

LACONI (PCI); TARGETTI (PSIUP-PSI); GASPAROTTO (PDL); MERLIN UMBERTO, AMBROSINI (DC); STAMPACCHIA, VIGNA (PSI); RAVAGNAN, GERVASI (PCI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo IV Rapporti politici		
	Articolo	53	

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Progetto della Commissione dei 75

Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 51 bis

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

SCOCA, MEDA LUIGI (DC); GRIECO (PCI); CASTELLI (DC); LACONI (PCI); CREMASCHI CARLO (DC).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
	Titolo IV Rapporti politici		
	Articolo	54	

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 50

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il primo comma con il seguente:

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Rinviare l'esame del secondo comma alla discussione sul Titolo VI della parte seconda.
BENVENUTI (DC).

Sopprimere il secondo comma.
RODI (UQ).

Identico emendamento venne presentato dal deputato:
AZZI (PRI).

Idem dal deputato:
COLITTO (UQ).

Idem dal deputato:
BOSCO LUCARELLI (DC).

Idem dal deputato:
DELLA SETA (PRI).

Idem dal deputato:
TERRANOVA (DC).

Idem dal deputato:
CANDELA (UDN).

Idem dal deputato:
BOZZI (UDN).

Sopprimere il secondo comma.
Subordinatamente sostituirlo col seguente:

“Non è punibile la resistenza ai poteri pubblici, nei casi di violazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione”.
CAROLEO (MISTO).

Solo l'emendamento soppressivo.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 52

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera dei senatori.

Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Si propone la soppressione di ogni deliberazione sull'ultimo comma dell'articolo 52, fino a quando non saranno deliberate le disposizioni relative alla formazione del Senato e al Capo dello Stato.

MORTATI, TOSATO, ANDREOTTI (DC).

Al primo comma sostituire alle parole: "della Camera dei senatori", le altre: "del Senato della Repubblica".

MACRELLI, DE VITA (PRI).

Sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere soltanto nei casi stabiliti dalla Costituzione".

PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 53

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Già art. 54

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età al momento delle elezioni.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Alle parole: "al momento delle elezioni", sostituire le parole: "entro il giorno delle elezioni".
COLITTO (UQ).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963).

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001).

Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (G.U. n.261 del 21 ottobre 2020). L'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020 ha stabilito altresì che le modifiche all'articolo 56 della Costituzione «si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 55

La Camera dei senatori è eletta a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque senatori, un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori maggiore di quello dei deputati che manda all'altra Camera.

I senatori sono eletti per un terzo dai membri del consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sopprimere al secondo comma l'ultimo periodo:

“Nessuna Regione può avere un numero di senatori maggiore di quello dei deputati che manda all'altra Camera.”

MORTATI, FUSCHINI, FERRARESE, DE PALMA, SULLO, DOMINEDÒ, CARRIGNANI, BUBBIO, BALDUZZI, SALIZONI, VIALE (DC).

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori è determinato in ragione di uno ogni 250.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000, attribuendosi però a ciascuna Regione un numero minimo di sei senatori.

MORTATI, TOSATO, UBERTI, DOMINEDÒ, BASTIANETTO, PERLINGIERI, RECCA, ALBERTI, FERRARESE, STORCHI (DC).

Approvato con la riduzione del quoziente a 200.000, come nel testo proposto dalla Commissione.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963).

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione “Molise”» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964).

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001).

Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (G.U. n.261 del 21 ottobre 2020). L'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020 ha stabilito altresì che le modifiche all'articolo 57 della Costituzione «si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 56

Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni d'età, e sono o sono stati: decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione; presidenti della Repubblica, ministri o sottosegretari di Stato, deputati all'Assemblea Costituente o alla Camera dei deputati, membri non dichiarati decaduti del disciolto Senato; membri per quattro anni complessivi di consigli regionali o comunali; professori ordinari di università e di istituti superiori, membri dell'Accademia dei Lincei e di corpi assimilati; magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di Cassazione o direttore generale; membri elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura; di consigli direttivi nazionali, regionali o provinciali di organizzazioni sindacali; membri per quattro anni di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private o cooperazione con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di eguale importanza.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente: "Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto quaranta anni di età".
DE VITA (PRI).

Solo l'eleggibilità a quarant'anni.

Dopo le parole: "gli elettori", sopprimere l'inciso: "nati o domiciliati nella Regione".
CIFALDI (PLI), CAIRO (PSLI).

Identico emendamento venne presentato dal deputato:
DONATI (PDL).

Idem dai deputati:
BASTIANETTO, BAZOLI, MONTINI, CASO, BETTIOL, LIZIER, CORSANEGO, MARTINELLI, SPATARO, COTELLESSA (DC).

Idem dai deputati:
TARGETTI (PSI); DONATI (PDL); NOBILITTO ORO (PSIUP-PSI); CIFALDI (PLI); CODACCI PISANELLI, BASTIANETTO (DC).

Alle parole: "trentacinque anni di età", sostituire le altre: "quaranta anni di età". Sopprimere le categorie: CONTI (PRI).

Al primo comma sopprimere le parole: "nati o domiciliati nella Regione". Nel caso che il detto emendamento soppressivo non fosse approvato dall'Assemblea, aggiungere, alla fine dell'articolo stesso, il seguente comma:

"Il requisito della nascita o del domicilio nella Regione, di cui alla prima parte del presente articolo, non si applica a coloro che siano stati, in uno dei collegi della Regione, deputati alla Costituente o alla Camera dei deputati".

CODACCI PISANELLI, CASTELLI AVOLIO, CHATRIAN, CINGOLANI, ERMINI, TUPINI, TOZZI CONDIVI, DE PALMA (DC).

Solo l'emendamento soppressivo.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica» (G.U. n. 251 del 20 ottobre 2021).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Progetto della Commissione dei 75

Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 55 bis

Aggiungere il seguente comma:

Cinque senatori sono nominati a vita dal Capo dello Stato fra coloro che, con meriti insigni, nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario, hanno illustrato la patria.
ALBERTI (DC).

Sono senatori di diritto e a vita gli ex presidenti della Repubblica.

Sono pure senatori di diritto e a vita gli ex presidenti del Consiglio e gli ex presidenti delle Assemblee legislative, i quali abbiano coperto la carica almeno per un anno anche se non continuativamente.

A tale diritto si può rinunciare, purché la rinuncia sia fatta prima della firma del decreto di nomina da parte del Capo dello Stato.
ALBERTI (DC).

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato; parzialmente assorbito.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il terzo comma dell'articolo aggiuntivo Alberti con la formula: "salvo rinuncia".
CLERICI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 58

Le due Camere sono elette per cinque anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al quarto comma, sostituire le parole: "Il provvedimento", con le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica".
PERASSI (PRI).

Al quarto comma, dopo le parole: "dalla fine delle precedenti", aggiungere: "tranne che sia dichiarato lo stato di guerra".

TARGETTI, AMADEI, CARPANO MAGLIOLI, DE MICHELIS, FEDELI ALDO, MALAGUGINI (PSI).

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. Il Senato della Repubblica viene rinnovato per un terzo ogni tre anni.

CORBINO (MISTO).

Parzialmente approvato.

Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

CLERICI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 9 ottobre 1947 venne scisso in due distinti articoli: n. 60 e n. 61 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963).



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 60.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 59

Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.

Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 60

Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Camera dei senatori.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il secondo comma col seguente:

Quando le due Camere siedono congiuntamente l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati.

CORBINO (MISTO)

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 61

Ciascuna Camera e l'Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l'Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto.

Le deliberazioni delle Camere e dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedano.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il secondo comma con il seguente:

“Le sedute sono pubbliche. Tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.”

Sostituire nei commi secondo e terzo dell'articolo 61 alla parola: “Assemblea”, l'altra: “Parlamento”.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 62

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 63

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri.

Nuovo testo della Commissione

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	67

Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Già art. 64

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 65

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessun membro del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, né arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire, nel primo comma, le parole: "perseguiti per le", alle parole: "chiamati a rispondere delle".
MORTATI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993).



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione I Le Camere	
		Articolo	69

I membri del Parlamento ricevono
un'indennità stabilita dalla legge.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Già art. 66

I membri del Parlamento ricevono
una indennità fissata dalla legge.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

I membri del Parlamento ricevono
una indennità stabilita dalla legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	70

La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Già art. 67

La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 68

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo ha sempre l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoli.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al secondo comma, sopprimere la parola: "sempre".
PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,

> Segue **Articolo 72**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 69

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Su richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera può deliberare che l'esame di un disegno di legge sia deferito ad una Commissione composta in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera, e che su relazione della Commissione si proceda alla votazione senza discutere, salve le dichiarazioni di voto.

Tale procedimento non è applicabile ai disegni di legge concernenti l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Nuovo testo della Commissione

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, e con votazione complessiva.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Il regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui, salva contraria richiesta del Governo o di 30 membri della Camera, l'esame e l'approvazione di disegni di legge siano deferiti a Commissioni composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo.

Successivo nuovo testo della Commissione

Al nuovo testo sostituire gli ultimi tre commi con i seguenti: "Il regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge siano deferiti a Commissioni anche permanenti, costituite in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. Sarà altresì sempre consentito al Governo o a un decimo dei membri della Camera o ad un quinto dei membri della Commissione di opporsi a tale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione dalla Camera. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo".

> Segue **Emendamenti**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	72

Segue **Articolo 72**

se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Segue **Emendamenti****Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente**

Sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

“Il regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione di disegni di legge siano deferiti a commissioni composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera.

Il procedimento previsto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo”.

PERASSI (PRI).

Primo comma assorbito nel nuovo testo della Commissione.

Sostituire la seconda parte del terzo comma con la seguente:

“Sarà sempre consentito al Governo o ad un decimo dei membri della Camera o a un quinto dei membri della Commissione, in qualunque momento fino all'approvazione definitiva del testo di legge, di richiedere che si ritorni al normale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione dalla Camera”.

LUCIFERO (PLI).

All'ultimo comma dopo le parole: “in materia costituzionale”, aggiungere le parole: “ed elettorale”.

LUCIFERO (PLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 71

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse.

Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l'urgenza.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il primo comma con i seguenti:

“Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri”.

BOZZI (UDN).

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

Al terzo comma, alle parole: “abbiano come sopra dichiarato l'urgenza”, sostituire le seguenti altre: “stabiliscano d'accordo un termine diverso”.

COLITTO (UQ).

All'ultimo comma, sostituire le parole: “ventesimo giorno”, con le altre: “quindicesimo giorno”.

PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 23 ottobre 1947 venne scisso in due distinti articoli: 73 e 74 del testo definitivo.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 73.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 72

L'entrata in vigore d'una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, e non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, è sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali domandano che sia sottoposta a *referendum* popolare. Il *referendum* ha luogo se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l'iniziativa ottiene l'adesione, complessivamente, di cinquecentomila elettori o di sette Consigli regionali.

Si procede altresì a *referendum* quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge vigente da almeno due anni.

In nessun caso è ammesso *referendum* per le leggi tributarie, di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Già art. 73

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se hanno partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sopprimere il primo comma.
BOZZI (UDN); CIFALDI (PLI); NITTI (UDN).

Sostituire l'articolo 72 col seguente:

"L'entrata in vigore di una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, potrà essere sospesa dalla Corte costituzionale entro quindici giorni dalla pubblicazione, quando sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità e richiesta la sospensione". Subordinatamente: sopprimerlo.

CODACCI PISANELLI (DC).

Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.

Sopprimere il primo comma.

Sostituire il secondo comma col seguente:

"Si procede a *referendum* popolare se 500.000 elettori o sette consigli regionali facciano domanda perché sia abrogata una legge".
PERSICO (PSLI).

Sostituire il terzo comma col seguente:

"Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, per quelle di approvazione del bilancio e per quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali".

PERSICO (PSLI).

Al terzo comma aggiungere ai casi previsti anche le leggi per la concessione di amnistia.

MEDA, CLERICI, BENVENUTI, BIANCHINI LAURA, ROSELLI, SALIZZONI, ZACCAGNINI, TITOMANLIO VITTORIA (DC).

> Segue **Articolo 75**

> Segue **Emendamenti**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	75

Segue **Articolo 75** degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Segue **Emendamenti**

Al terzo comma comprendere tra le leggi escluse dal *referendum* abrogativo anche le leggi elettorali.

ROSSI MARIA MADDALENA, GIOLITTI, GRIECO, LOMBARDI CARLO, MOLINELLI, SICIGNANO, RUGGERI, FERRARI, MUSOLINO, GERVAZI (PCI).

Aggiungere al terzo comma dell'emendamento Meda le parole: "e indulto".

CEVOLOTTO (PDL).

Al già art. 73

Al secondo comma alle parole: "due quinti", sostituire le parole: "la maggioranza".

PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 74

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al *referendum* popolare ed alla Corte costituzionale.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il secondo comma col seguente:

“Per i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul *referendum* popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi”.

PERSICO (PSLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Progetto della Commissione dei 75

Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 74 bis

Il Presidente della Repubblica non può emanare decreti aventi valore legislativo, deliberati dal Governo, se non in casi straordinari di assoluta e urgente necessità. In tali casi le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e debbono riunirsi entro cinque giorni.

I decreti perdono di efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro sessanta giorni.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire alle parole: "valore legislativo" le parole: "valore di legge ordinaria".

CODACCI PISANELLI (DC).

Sostituire la prima parte del primo comma con la seguente:

"Non possono emanarsi decreti aventi valore legislativo se non in casi di assoluta necessità".

TARGETTI (PSI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	78

Le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 75

Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

L'amnistia e l'indulto sono deliberati dall'Assemblea Nazionale.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'Assemblea Nazionale delibera lo stato di guerra e concede al Governo i necessari poteri.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Il Parlamento delibera la mobilitazione e lo stato di guerra e conferisce al Governo i necessari poteri.

GASPAROTTO (PDL).

Parzialmente approvato.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

“L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica, dietro delegazione delle Camere, e non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla richiesta di delegazione”.

BETTIOL (DC).

Le Camere riunite deliberano la mobilitazione.

MORO (DC).

Parzialmente approvato.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 21 ottobre 1947 venne scisso in due distinti articoli: n. 78 e n. 79 del testo definitivo.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 78.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992).



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 76

Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o di arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Alle parole: "trattati internazionali di natura politica o di arbitrato e regolamento giudiziario", sostituire le seguenti: "trattati internazionali di materia politica, di arbitrato o regolamento giudiziario"; ed alle parole: "territorio nazionale", sostituire le seguenti: "territorio della Repubblica".

PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

> Segue **Articolo 81**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 77

Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

In ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nel secondo comma sostituire le parole: "una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi", con le altre: "per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".

BERTONE (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	81

Segue **Articolo 81**

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo I Il Parlamento	
		Sezione II La formazione delle leggi	
		Articolo	82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 78

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La Commissione d'inchiesta è nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attività procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 79

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei consigli stessi a maggioranza assoluta.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea a questo fine.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al primo comma, alle parole: "con la partecipazione", ecc., sostituire le seguenti: "con la partecipazione di tre delegati per ogni consiglio regionale eletti dal consiglio in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza".

LACONI (PCI); CARBONI ANGELO (PSLI); MORO (DC); TARGETTI (PSI); MACRELLI (PRI).

Aggiungere dopo il primo comma: "Ad eccezione della Val d'Aosta". CORBINO (MISTO-PLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 80

Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni di età e godono dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al primo comma alla parola: "quarantacinque", sostituire la parola: "cinquanta".
FUSCHINI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 81

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al secondo comma, sostituire alle parole: "Assemblea Nazionale", le parole: "Camera dei deputati".
CORBINO (MISTO-PLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 82

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nuovo testo della Commissione

Al secondo comma sostituire alle parole: "Presidente dell'Assemblea Nazionale", l'espressione: "Presidente della Camera dei deputati".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire: "esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale", con: "esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica".
CORBINO (MISTO-PLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

> Segue **Articolo 87**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 83

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

Nomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale.

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Nuovo testo della Commissione

Aggiungere il seguente comma: "Può inviare messaggi al Parlamento".

Sostituire il terzo comma col seguente:

"Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato".

Sostituire il quinto comma col seguente:

"Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Aggiungere all'articolo 83 il seguente comma:

"Può concedere le onorificenze della Repubblica".

CLERICI, UBERTI, ZERBI, CHATRIAN, DEL CURTO, BOSCO LUCARELLI (DC); BADINI CONFALONIERI (PLI); SILES, BUBBIO (DC).

Posto in votazione in un nuovo testo concordato con la Commissione: "Concede le onorificenze della Repubblica".

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Leggi di modifica

Nessuna.



Segue **Articolo 87**

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	88

Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 84

Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Alle parole: "sciogliere le Camere",
sostituire le parole: "sciogliere en-
trambe le Camere o anche una so-
la di esse".

COLITTO (UQ).

Aggiungere il seguente comma:

"Non può usare di tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato".

LACONI (PCI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, scio-
gliere le Camere o anche una sola
di esse.

Non può esercitare tale facoltà ne-
gli ultimi sei mesi del suo mandato.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 4 novembre
1991, n. 1 «Modifica dell'articolo
88, secondo comma, della Costi-
tuzione» (G.U. n. 262 dell'8 novem-
bre 1991).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 85

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione. In tali casi può essere messo in stato di accusa dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nuovo testo della Commissione

Al terzo comma alle parole: "può essere", sostituire la parola: "è", e alle parole: "Assemblea Nazionale", sostituire le parole: " Camere riunite".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il primo comma coi seguenti:

"Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri".

PERASSI (PRI).

Alle parole: "primo ministro", sostituire le parole: "presidente del Consiglio dei Ministri".

COSTA (PSI).

Esaminato ed approvato in sede di discussione dell'articolo 86.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 23 ottobre 1947 venne modificato sostituendo, al secondo comma, le parole "violazione della Costituzione" con le parole: "per attentato alla Costituzione" e venne scisso in due articoli 89 e 90 del testo definitivo.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 89.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

«Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989 e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (G.U. n. 153 del 3 luglio 1989).



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo II Il Presidente della Repubblica	
		Articolo	91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Progetto della Commissione dei 75

Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già art. 85 bis

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite.
PERASSI (PRI); MORTATI (DC).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
		Articolo	92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 86

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro, Presidente del consiglio, e dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, i ministri.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al primo comma, dopo le parole: "del primo Ministro, presidente del Consiglio", aggiungere le seguenti altre: "del Consiglio dei ministri". COLITTO (UQ).

Sostituire il primo comma col seguente: "Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente, dal Consiglio dei ministri e dai ministri".

COSTA (PSI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
		Articolo	93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Articolo non presente.

**Articoli aggiuntivi
al Progetto della
Commissione dei 75**

Già art. 86 bis

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

CORBINO (MISTO-PLI).

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
		Articolo	94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 87

Primo ministro e Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.

Entro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all'Assemblea Nazionale per chiederne la fiducia.

La fiducia è accordata su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Nuovo testo della Commissione

Il Presidente del Consiglio e i Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.

La fiducia è accordata su mozione motivata e votata ad appello nominale.

Già art. 88

Un voto contrario dell'una o dell'altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni.

Una mozione di sfiducia non può essere presentata ad una Camera se non è motivata e firmata da un quarto dei componenti, né può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Dopo il voto di sfiducia di una delle Camere il Governo, se non intende dimettersi, deve convocare l'Assemblea Nazionale che si pronuncia su una mozione motivata.

Nuovo testo della Commissione

Sostitutivo degli artt. 87, 88

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Un voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'ultimo comma del nuovo testo della Commissione con il seguente:

“La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti la Camera”.

TARGETTI (PSI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
		Articolo	95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 89

Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e personalmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Nuovo testo della Commissione

Al secondo comma sostituire alla parola: "personalmente", la parola: "individualmente".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
		Articolo	96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 90

Il Primo ministro ed i ministri possono essere messi in istato d'accusa dalle due Camere per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Nuovo testo della Commissione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989)



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione II La Pubblica Amministrazione	
		Articolo	97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 91

I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 24 ottobre 1947 venne scisso in due parti: i primi 2 commi divennero articolo 97 testo definitivo; i restanti commi divennero primo e secondo comma dell'articolo 98 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione II La Pubblica Amministrazione	
		Articolo	98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 94

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

Nuovo testo della Commissione

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I magistrati sono soggetti soltanto alla legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il terzo comma col seguente:

“La legge potrà stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati; per i militari in servizio attivo; per i funzionari e gli agenti di polizia; per i rappresentanti consolari e diplomatici all'estero”.

CLERICI (DC).

Dopo la parola: “militari”, aggiungere le parole: “di carriera”.

NOBILE (PCI).

Sub-emendamento all'emendamento Clerici.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 20 novembre 1947 divenne articolo 101 testo definitivo; il testo approvato il 5 dicembre 1947 divenne l'ultimo comma testo definitivo articolo 98; per i primi due commi vedi nota articolo 97.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione III Gli organi ausiliari	
		Articolo	99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 92

Il Consiglio economico nazionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, è organo di consulenza del Parlamento e del Governo in materia economica; ed esercita le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il termine: "Consiglio economico e del lavoro", con quello di: "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

Sub-emendamento all'emendamento Clerici.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Il Consiglio economico e del lavoro, composto, nei modi stabiliti dalla legge, da tecnici e da rappresentanti delle categorie produttive, è l'organo di consulenza del Parlamento e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono dalla legge attribuite; ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

CLERICI (DC).

Alle parole: "Il Consiglio economico nazionale", aggiungere: "degli esperti".

QUINTIERI QUINTO, CONDORELLI, LUCIFERO (PLI); FABBRI (MISTO).

Trasformato in sub-emendamento all'emendamento Clerici.

Inserire, al punto in cui si parla delle categorie produttive, le seguenti parole: "in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa".

DI VITTORIO (PCI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo III Il Governo	
		Sezione III Gli organi ausiliari	
		Articolo	100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 93

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e quello anche successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo dello Stato sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente al Parlamento sul risultato del riscontro effettuato.

La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Vedi nota art. 98.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 95

La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.

Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopraindicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale. I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

Già art. 96

Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di corte d'assise.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge. La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge. I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. CONTI (PRI); REALE VITO (UDN); BETTIOL (DC); PERASSI (PRI); FABBRI (MISTO); LEONE GIOVANNI (DC).

Aggiungere il seguente comma:
"La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al Governo".

LEONE GIOVANNI (DC).

> Segue **Emendamenti**



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	102

Segue **Emendamenti**

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

“I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate”.

PERSICO (PSLI).

Sub-emendamento all'emendamento Conti.

Al già art. 96

La legge regolerà i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

MASTINO PIETRO (GA); ZANARDI (PSLI); LUSSU (GA).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Nota

In sede di coordinamento i testi approvati il 21 e il 24 novembre 1947 vennero scissi in 3 distinti articoli 102, 103 e 108 testo definitivo.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 102.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

> Segue **Articolo 104**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 97

La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica, è composto del primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall'Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall'Assemblea Nazionale iscritti agli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.

Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il Governo della magistratura ordinaria, sono di competenza del Consiglio superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Il ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il secondo comma col seguente: "Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto dal primo presidente della Corte di cassazione che lo presiede e di otto membri eletti per cinque anni da tutti i magistrati, fra gli appartenenti alle diverse categorie".

ABOZZI (UQ).

Solo l'espressione: "fra gli appartenenti alle diverse categorie"; parzialmente ritirato.

Sostituire il secondo comma col seguente: "Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal

Presidente della Repubblica, è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione, vicepresidenti, e di membri designati per sette anni, per due terzi fra tutti i magistrati appartenenti alle diverse categorie, e per un terzo dall'Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno".
SCALFARO (DC).

Solo le espressioni: "per due terzi"; "fra tutti i magistrati delle diverse categorie"; "fuori dal proprio seno".

La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto dal primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per quattro anni, metà dai magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, e metà dal Parlamento, fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari.
CONTI (PRI); LEONE GIOVANNI, BETTIOL, CASSIANI (DC); ROSSI PAOLO (PSLI); DOSSETTI (DC); PERASSI (PRI).

Modificato su richiesta della Commissione: non approvata la frase: "Magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo a riposo".

> Segue **Emendamenti**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	104

Segue **Articolo 104** I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Segue **Emendamenti**

Aggiungere: Che appartengano alle seguenti categorie: 1) magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo anche a riposo; 2) professori universitari di diritto di ruolo; 3) avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della magistratura cessa di essere iscritto nell'albo professionale.
SCALFARO (DC).

Sub-emendamento al primo emendamento Scalfaro: ultimo comma approvato con la soppressione della parola "anche".

Il ministro di grazia e giustizia assicura il funzionamento, secondo la legge, dell'organizzazione della giustizia.

COLITTO (UQ); MORTATI (DC).

L'organizzazione dell'amministrazione della giustizia spetta al ministro di grazia e giustizia, che ne risponde innanzi al Parlamento.

TARGETTI, COSTA, CARPANO MAGLIOLI, FEDELI ALDO, MANCINI (PSI).

Presentato come articolo 97 bis e modificato al momento della approvazione.

Un vicepresidente scelto fra i membri designati dal Parlamento.
LUSSU (GA).

Sub-emendamento all'emendamento Conti.

Sostituire alla parola: "scelto", la parola: "eletto".

PERSICO (PSLI).

Sub-emendamento all'emendamento Lussu.

Sostituire alla parola: "designati", la parola: "eletti".

SCALFARO (DC).

Sub-emendamento al primo emendamento Scalfaro.

I membri del Consiglio Superiore della Magistratura non sono rieleggibili.

COSTANTINI (PSI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 25 novembre 1947 venne scisso in 3 distinti articoli: 104, 105, 110 testo definitivo.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Vedi nota art. 104.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 98

I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli; e può designare all'ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle università ed avvocati dopo quindici anni d'esercizio.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al secondo comma, dopo le parole: "può designare all'ufficio di consigliere di Cassazione", aggiungere: "per meriti insigni".

CACURRI (DC).

Sostituire la seconda parte del secondo comma col seguente: "e può designare all'ufficio di consigliere di Cassazione, nei limiti e con le modalità di legge, professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo cinque anni di iscrizione all'Albo speciale della Cassazione".

TARGETTI (PSI).

Approvato con la sostituzione della parola "cinque", con la parola "quindici".

Al secondo comma dopo le parole: "la nomina", aggiungere le parole: "anche elettiva".

PERSICO (PSLI).

Le nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso. È ammessa, in confronto alla legge sull'ordinamento giudiziario, la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore possono es-

sere chiamati all'ufficio di consigliere di Cassazione: docenti ordinari di diritto nelle università e avvocati dopo venti anni d'esercizio, iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle giurisdizioni superiori.

CONTI (PRI); LEONE GIOVANNI (DC); PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 99

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non col loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi.

Il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al secondo comma sopprimere la parola: "retrocessi".
COLITTO (UQ).

Identico emendamento venne presentato dal deputato:
PERSICO (PSLI).

Idem dal deputato:
MONTICELLI (DC).

Idem dal deputato:
CASTIGLIA (UQ).

Al secondo comma, alle parole: "od ufficio", sostituire: "né destinati ad altre funzioni". Nello stesso comma, alla parola: "stabilite", sostituire: "stabiliti".

MANNIRONI, CACURRI, GUERRIERI FILIPPO, QUINTIERI ADOLFO, ROMANO, BENVENUTI, FERRERI, CARBONI ENRICO, PONTI, CAPPI (DC).

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né trasferiti ad altra sede od ufficio, se non dal Consiglio Superiore della Magistratura, in base al loro consenso od a deliberazione del Consiglio per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si

distinguono per diversità di funzioni e non di grado.
CONTI (PRI); LEONE GIOVANNI (DC); PERASSI (PRI).

All'ultimo comma dell'emendamento Conti sopprimere le parole: "e non di grado".
LEONE GIOVANNI (DC).

Aggiungere il seguente comma: Il pubblico ministero gode le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario.
GRASSI (UDN); LEONE GIOVANNI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 102.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 100

L'autorità giudiziaria può disporre
direttamente dell'opera della poli-
zia giudiziaria.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

L'autorità giudiziaria dispone diret-
tamente dell'opera della polizia
giudiziaria.
UMBERTI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

L'autorità giudiziaria dispone diret-
tamente della polizia giudiziaria.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione I Ordinamento giurisdizionale	
		Articolo	110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Vedi nota art. 104.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione II Norme sulla giurisdizione	
		Articolo	111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione

> Segue **Articolo 111**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 101

L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.

Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

Nuovo testo della Commissione

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

Già art. 102

Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per Cassazione secondo le norme di legge.

Nuovo testo della Commissione

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di cassazione.

TARGETTI, COSTA, FEDELI ALDO, CALDERA, FACCIO, AMADEI, TOMBA, BERNARDI, MERLIN ANGELINA, PIERI (PSI).

Presentato nel corso della discussione sull'art. 95 del progetto come art. 95 bis.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Nota

In sede di coordinamento i testi approvati il 27 novembre 1947 vennero scissi in due distinti articoli: 111 e 112 testo definitivo.

> Segue **Leggi di modifica**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione II Norme sulla giurisdizione	
		Articolo	111

Leggi di modifica

Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione» (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999).

Legge 25 febbraio 2000, n. 35 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo» (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000).

Segue **Articolo 111**

e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata

> Segue **Articolo 111**

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione II Norme sulla giurisdizione	
		Articolo	111

Segue **Articolo 111** impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione II Norme sulla giurisdizione	
		Articolo	112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Vedi nota art. 111.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Il pubblico ministero ha l'obbligo
di esercitare l'azione penale.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo IV La Magistratura	
		Sezione II Norme sulla giurisdizione	
		Articolo	113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 103

La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione è disposta in via generale dalla legge e non può essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'articolo 103 col seguente:

“La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione è disposta dalla legge in via generale e non può essere in nessun caso soppressa o limitata a particolari mezzi di impugnativa o esclusa per determinate categorie di atti”.
MORTATI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 107

La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.

Nuovo testo della Commissione

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Sopprimere il secondo comma.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	115

[Abrogato]

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 108

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali.

Nuovo testo della Commissione

Al secondo comma sostituire alla parola: "con", la parola: "secondo".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sopprimere all'emendamento Pecorari le parole: "e Zara", per modo che la formula sarebbe la seguente: "al Friuli-Venezia Giulia".

TESSITORI (DC).

L'emendamento Pecorari, ritirato dallo stesso proponente nel corso della discussione, recitava: "Al secondo comma, dopo: "Valle d'Aosta", aggiungere: "alla Regione giulio-friulana e Zara".

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 27 giugno 1947 venne scisso in due distinti articoli: 115 e 116 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 115.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455» (G.U. n. 58 del 9 marzo 1948).

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna» (G.U. n. 58 del 9 marzo 1948).

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (G.U. n. 59 del 10 marzo 1948).

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (G.U. n. 62 del 13 marzo 1948).

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» (G.U. n. 29 del 1° febbraio 1963).

Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (G.U. n. 3 del 5 gennaio 1972).

Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 «Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia» (G.U. n. 63 del 7 marzo 1972).

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (G.U. n. 301 del 20 novembre 1972).

> Segue **Articolo 116**

> Segue **Leggi di modifica**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	116

Segue **Articolo 116** giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Segue **Leggi di modifica**

Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (G.U. n. 87 del 14 aprile 1989).

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2001).

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1» (G.U. n. 40 del 16 febbraio 2013).

Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 «Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie» (G.U. n. 41 del 18 febbraio 2013).

Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3 «Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale» (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013).

Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 «Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare» (G.U. n. 184 dell'8 Agosto 2016).

Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina» (G.U. n.291 del 14 dicembre 2017).

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

> Segue **Articolo 117**



Progetto della Commissione dei 75

Già art. 109

La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni: ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali; modificazioni delle circoscrizioni comunali; polizia locale e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica; scuola artigiana; urbanistica; strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale; porti lacuali; pesca nelle acque interne di carattere regionale; torbiere.

Già art. 110

La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l'osservanza dei principi e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme: assistenza ospedaliera; istruzione tecnico-professionale; biblioteche di enti locali; turismo e industria alberghiera; agricoltura e foreste; cave; caccia; acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni; acque minerali e termali; tramvie; linee automobilistiche regionali.

Già art. 111

La Regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattare alle condizioni regionali, in materia di: igiene e sanità pubblica; istruzione elementare e media; antichità e belle arti; disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio; industria e commercio; miniere; navigazione interna; e in tutte le materie indicate da leggi speciali. Le leggi della Repubblica

possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.

Nuovo testo della Commissione

Riunire gli artt. già 109, 110, 111 nel seguente: La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti delle direttive o dei principi generali stabiliti con leggi della Repubblica per le seguenti materie: ordinamento degli uffici ed enti amministrativi della Regione; modificazione delle circoscrizioni comunali e provinciali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e tecnico-professionale; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche regionali; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; porti e navigazione lacuale; acque pubbliche ed energia elettrica in quanto la loro regolamentazione non incida sull'interesse nazionale o su quello di altre Regioni; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; altre materie indicate da leggi speciali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro esecuzione.

Successivo nuovo testo della Commissione

Sostituire il primo alinea col seguente: "ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla Regione".

Sostituire il sesto alinea col seguente: "istruzione professionale ed artigiana".

> Segue **Emendamenti**

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	117

- Segue **Articolo 117** e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

> Segue **Articolo 117**

Segue **Emendamenti**

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il primo periodo col seguente:

“La Regione ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie:”
TOSATO (DC).

La Regione emana norme legislative nelle materie seguenti:
MORTATI (DC).

Sopprimere nell'emendamento Tosato la parola: “singole”, in maniera che il testo sarebbe il seguente:
“La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
PERASSI (PRI).

Nell'elenco delle materie alle parole “tramvie; linee automobilistiche regionali”, sostituire le altre: “tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale”.
COLITTO (UQ).

Sopprimere il tredicesimo alinea.
NOBILE (PCI); PRETI (PSLI).

Sostituire il sesto alinea col seguente: “istruzione artigiana e di avviamento professionale”.
FORESI (DC).

Approvata solo l'espressione: “istruzione artigiana”.

Sostituire il sesto alinea col seguente: “istruzione artigiana e professionale”.
MORO (DC).

Al sesto alinea aggiungere: “assistenza scolastica e Patronati scolastici”.
PERASSI (PRI).

Approvata solo l'espressione: “assistenza scolastica”.

Sostituire il dodicesimo alinea col seguente: “navigazione e porti lacuali”.
DOMINEDÒ (DC).

Dopo l'elenco delle materie, aggiungere: “sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni”.
MORELLI RENATO (PLI).

Sostituire il diciottesimo alinea col seguente: “agricoltura, foreste, artigianato, industria e commercio”.
Perassi (PRI).

Approvata solo la parola: “artigianato”.

All'ultimo comma sostituire alla parola: “esecuzione”, la parola: “attuazione”.

PERASSI, CAMANGI, ZUCCARINI, DELLA SETA, PAOLUCCI (PRI); LUSSU (GA); CONTI (PRI); PERSICO (PSLI); BELLUSCI, PACCIARDI, AZZI (PRI).

> Segue **Testo approvato**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	117

- Segue **Articolo 117** *m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n)* norme generali sull'istruzione;
- o)* previdenza sociale;
- p)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

Segue **Testo approvato****Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

Circoscrizioni comunali;

Polizia locale urbana e rurale;

Fiere e mercati;

Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

Musei e biblioteche di enti locali;

Urbanistica;

Turismo ed industria alberghiera;

Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

Navigazione e porti lacuali;

Acque minerali e termali;

Cave e torbiere;

Caccia;

Pesca nelle acque interne;

Agricoltura e foreste;

Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	117

Segue **Articolo 117** s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza

> Segue **Articolo 117**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	117

Segue **Articolo 117** complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,

> Segue **Articolo 117**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	117

Segue **Articolo 117** partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	117

Segue **Articolo 117** Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

> Segue **Articolo 118**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 112

La Regione provvede all'amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione.

Nuovo testo della Commissione

Spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie indicate nel precedente articolo, in quanto regolate da norme speciali; salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite con leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

MORTATI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



INDICE
GENERALE

PRINCIPI
FONDAMENTALI

PARTE I
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI

PARTE II
**ORDINAMENTO
DELLA
REPUBBLICA**

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

Titolo V
**Le Regioni,
le Province, i Comuni**

INDICE
DEGLI ARTICOLI

Articolo

118

Segue **Articolo 118** **Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.**



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 113

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali che la coordinano con la finanza dello Stato e dei Comuni.

Alle Regioni sono assegnati tributi propri e quote di tributi erariali. Il gettito complessivo dei tributi erariali è ripartito in modo che le Regioni meno provviste di mezzi possano provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni essenziali.

Allo stesso scopo possono essere istituiti fondi per fini speciali in base a leggi della Repubblica che determinano i contributi dello Stato e delle Regioni, e la gestione e la ripartizione dei fondi.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

Nuovo testo della Commissione

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali per provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni normali.

Per provvedere ad altri scopi determinati lo Stato può assegnare a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

Successivo nuovo testo della Commissione

Sostituire il primo comma del nuovo testo col seguente:

“Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con le finanze dello Stato, delle Province e dei Comuni”.

Sostituire il secondo comma del nuovo testo col seguente:

“Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali le quali sono determinate in relazione ai bisogni delle Regioni, in modo da poter provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni normali”.

Sostituire il terzo comma del nuovo testo col seguente:

“Per provvedere ad altri scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali”.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	119

Segue **Articolo 119** per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Segue **Emendamenti**

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“La Regione non può in alcun modo limitare il diritto dei cittadini ad esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale paia ad essi conveniente, la loro arte, professione o mestiere”.

NOBILE (PCI); PORZIO (UDN); DI GLORIA, PERSICO (PSLI); BERNINI (PS); VERONI (PDL); MORELLI RENATO (PLI); GASPAROTTO (PDL); LAMI STARNUTI, CORSI (PSLI); FINOCCHIARO APRILE (MISTO); GIANNINI (UQ); MASSINI (PCI).

All'emendamento Nobile aggiungere dopo la parola: “mestiere”, la parola: “impiego”.
CONDORELLI (PLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 15 luglio 1947 venne scisso in due distinti articoli: 119 e 120 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).

Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità» (G.U. n. 267 del 15 novembre 2022).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	119

Segue **Articolo 119** La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica

**Progetto della
Commissione dei 75**

Vedi nota art. 119.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

> Segue **Articolo 120**



Segue **Articolo 120** o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	121

Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, la Giunta
e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi
ed emana i regolamenti regionali;

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 114

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati.

Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di presidenza per i propri lavori.

I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Nuovo testo della Commissione

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Già art. 115

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi. La Deputazione regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.

Nuovo testo della Commissione

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	121

Segue **Articolo 121** dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Segue **Testo approvato**

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Nota

In sede di coordinamento finale i testi approvati il 16 luglio 1947 vennero scissi in due distinti articoli: 121 e 122 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	122

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 121.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999).



Segue **Articolo 122**

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 119

Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti d'iniziativa e del *referendum* popolare in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.

Gli statuti regionali regolano altresì il *referendum* su determinati provvedimenti amministrativi.

Già art. 124

Lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri e a due terzi dei presenti; e deve essere approvato con legge della Repubblica.

Nuovo testo della Commissione

Testo coordinato degli artt. già 119, 124.

Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione, all'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è approvato con legge della Repubblica.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999).

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	123

Segue **Articolo 123** Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	124

[Abrogato]

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 116

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

Nuovo testo della Commissione

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 122

Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.

Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica.

Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire i primi due commi coi seguenti:

“Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti con le forme e con i limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

La legge potrà, in determinati casi, consentire un controllo di merito al solo effetto di richiedere all'ente locale deliberante con istanza motivata il riesame della deliberazione”.

PICCIONI, MORO (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 4 dicembre 1947 venne modificato e scisso in due distinti articoli: 125 e 130 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 117

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri e deliberazione conforme alla Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure prorogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

Nuovo testo della Commissione

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisce la Giunta od il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto quando per dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Senato della Repubblica.

Una commissione, nominata con lo stesso decreto e composta di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, indice le elezioni entro due mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti prorogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Al primo comma, dopo le parole: "contrari all'unità", aggiungere: "e all'interesse".

Al secondo comma, dopo le parole: "su proposta del Consiglio dei ministri", aggiungere: "e su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale". Al terzo comma, alla dizione: "entro due mesi", sostituire: "entro tre mesi".

CAMPOSARCUNO (DC).

Approvato solo l'emendamento al terzo comma.

Al terzo comma del nuovo testo, sostituire le parole: "Senato della Repubblica", con: "Consiglio dei ministri e sentita una commissione di deputati e senatori composta nei modi stabiliti dalla legge".

PERASSI (PRI).

Al secondo comma del nuovo testo aggiungere: "o per ragioni di sicurezza nazionale".

TOSATO (DC).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	126

Segue **Articolo 126** approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Segue **Testo approvato****Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni	
		Articolo	127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 118

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni. Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti all'Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l'Assemblea. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali sono vistate dal commissario del Governo nella Regione e promulgate dal presidente della Deputazione regionale.

Nuovo testo della Commissione
Sostituire il primo comma col seguente:

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al commissario del Governo nella Regione, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Al secondo comma alle parole: "Assemblea Nazionale", sostituire la parola: "Parlamento".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	128

[Abrogato]

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 120

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento. Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.

Già art. 121

Il Comune è autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti.

Nuovo testo della Commissione

Testo coordinato degli artt. già 120, 121

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. La istituzione di nuove Province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate. Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Successivo Nuovo testo della Commissione

Sopprimere al primo comma del nuovo testo le parole: "i compiti".

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Aggiungere, dopo il primo comma dell'art. 120 del progetto, il comma seguente: "Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento".

BUBBIO, BELOTTI (DC).

Premettere al terzo comma del nuovo testo le parole: "Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali", continuando poi il testo come proposto.

MICHELI (DC).

Sostituire il terzo comma dell'articolo con la seguente formulazione:

"L'istituzione di nuove province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono".

RECCA, MONTERISI, BORSELLINO, CLERICI, CARIGNANI, BARACCO, GARLATO, FERRERI, GERMANO, BIAGIONI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 17 luglio 1947 venne scisso in 3 distinti articoli: 128, 129 e 133 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	129

[Abrogato]

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 128.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	130

[Abrogato]

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 125.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;	Marche;
Valle d'Aosta;	Lazio;
Lombardia;	Abruzzi;
Trentino-Alto Adige;	Molise;
Veneto;	Campania;
Friuli-Venezia Giulia;	Puglia;
Liguria;	Basilicata;
Emilia-Romagna;	Calabria;
Toscana;	Sicilia;
Umbria;	Sardegna.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 123

Le Regioni sono così costituite:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli e Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Lunense; Emilia e Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Salento; Lucania; Calabria; Sicilia; Sardegna.

I confini ed i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nuovo testo della Commissione

Oltre alle Regioni indicate dall'articolo 108, che hanno forme speciali di autonomia, sono costituite, con le funzioni ed i poteri stabiliti dalla Costituzione, le Regioni seguenti:

Piemonte; Lombardia; Veneto; Liguria; Emilia e Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Alle parole: "Emilia e Romagna", sostituire la parola: "Emilia".
CORBINO (MISTO-PLI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 125

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Alle parole: "cinquecentomila", sostituire le parole: "un milione".
PERLINGIERI (DC).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	
		Articolo	133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Progetto della Commissione dei 75

Vedi nota art. 128.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione I La Corte costituzionale	
		Articolo	134

La Corte costituzionale giudica:
**sulle controversie relative alla legittimità
 costituzionale delle leggi e degli atti,
 aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;**
**sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
 e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
 Regioni;**
**sulle accuse promosse contro il Presidente
 della Repubblica, a norma della Costituzione.**

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 126

La Corte costituzionale giudica della costituzionalità di tutte le leggi.

Risolve i conflitti d'attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.

Giudica il Presidente della Repubblica ed i ministri accusati a norma della Costituzione.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

La Corte costituzionale giudica della legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato, delle Regioni, dei conflitti di attribuzione nonché dei conflitti fra Stato e Regioni e fra Regioni.

MORTATI, TOSATO (DC).

Modificato dalla Commissione con l'inserimento dell'espressione: "fra i poteri dello Stato".

Per i giudizi sull'accusa del Presidente della Repubblica e dei ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 15 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l'elezione a membro del Senato.

MORTATI (DC).

Modificato dalla Commissione che propose di portare a 16 i membri eletti del Parlamento.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

Nota

In sede di coordinamento i testi approvati il 2 novembre ed il 3 dicembre 1947 divennero articolo 134 e settimo comma articolo 135 testo definitivo.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 2 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione I La Corte costituzionale	
		Articolo	135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 127

La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni.

I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinarie ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle università.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti. Il presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente:

“La Corte costituzionale è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo. I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell'ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari di ruolo in materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. Il

presidente e i giudici durano in carica sette anni. L'ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge”.
CONTI (PRI); MONTICELLI, LEONE GIOVANNI, BETTIOL, CASSIANI (DC); ROSSI PAOLO (PSLI); AVANZINI (DC).

Sostituirlo col seguente:

“La Corte costituzionale è composta di 15 membri, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio superiore della magistratura.

I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo 15 anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell'albo professionale. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. Il presidente e i giudici durano in carica nove anni e non sono rieleggibili.

L'ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento o dei Consigli regionali e con ogni altra carica od ufficio pubblico”.

MARTINO GAETANO (DC).

Approvato per quanto concerne la non rieleggibilità.

I giudici durano in carica dodici (o nove) anni e sono rinnovabili per un terzo ogni quattro (o tre) anni. La rinnovazione avverrà per estrazione a sorte nell'ambito di ognuno dei tre gruppi di membri della Corte rispettivamente nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento riunito in seduta comune e dal Consiglio Superiore della Magistratura.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione I La Corte costituzionale	
		Articolo	135

Segue **Articolo 135** **Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.**

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,

Segue **Emendamenti**

Alla sostituzione dei giudici cessati dall'ufficio si procede con lo stesso sistema di nomina di cui al primo comma del presente articolo.

AMBROSINI, CAPPI, TOSATO, MORO, UBERTI, CODACCI PISANELLI (DC).

Approvato il primo comma con la variante: "12 anni"; decaduti i restanti commi.

Alle parole: "professori di ruolo", sostituire le parole: "professori universitari ordinari".

PERSICO (PSLI).

Al secondo comma sostituire alla parola: "membri", la parola: "giudici".

UBERTI (DC).

Sub-emendamento all'emendamento Conti.

I giudici sono rinnovabili secondo le norme che saranno stabilite dalla legge.

AMBROSINI (DC).

I giudici non sono immediatamente rieleggibili.

MORTATI (DC).

Sub-emendamento all'emendamento Martino Gaetano.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 2 dicembre 1947 divenne primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 135 testo definitivo. Per l'ultimo comma vedi nota all'articolo 134.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione I La Corte costituzionale	
		Articolo	135

Segue **Articolo 135** oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Segue **Leggi di modifica**

Leggi di modifica

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967).

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione I La Corte costituzionale	
		Articolo	136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 128

Quando, nel corso di un giudizio, la questione d'incostituzionalità di una norma legislativa è rilevata d'ufficio o quando è eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, perché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire i primi due commi col seguente:

“La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi sull'incostituzionalità delle leggi”.

ARATA (PSLI).

Al terzo comma, sostituire alla parola: “se”, la parola: “quando”.

ARATA (PSLI).

Sostituire all'ultimo comma, alle parole: “al Parlamento” le altre: “alle Camere”.

PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione I La Corte costituzionale	
		Articolo	137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 129

La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Alle parole: "della Corte costituzionale", aggiungere le parole: "e le garanzie di indipendenza dei suoi componenti".

PERASSI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione II Revisione della Costituzione Leggi costituzionali	
		Articolo	138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 130

La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere.

La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirlo col seguente:

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere adottate da ciascuna Camera in due letture con un intervallo non minore di tre mesi ed approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nel voto finale in seconda lettura.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge di revisione costituzionale è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri.”

PERASSI (PRI).

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione II Revisione della Costituzione Leggi costituzionali	
		Articolo	138

Segue **Articolo 138** se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Segue **Testo approvato****Leggi di modifica**

Nessuna.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		Titolo VI Garanzie costituzionali	
		Sezione II Revisione della Costituzione Leggi costituzionali	
		Articolo	139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Progetto della Commissione dei 75

Già art. 131

La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sopprimere l'articolo 131, e, subordinatamente, sostituirlo col seguente:

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
NOBILE (PCI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Disposizione non presente.

**Articoli aggiuntivi
al Progetto della
Commissione dei 75****Già I bis**

Con l'entrata in vigore della presente Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni del Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

BONOMI (MISTO); NITTI (UDN); ORLANDO VITTORIO EMANUELE (MISTO); CONTI (PRI); NENNI (PSI); GIANNINI (UQ); CORBINO (PLI); MACRELLI (PRI); BENCIVENGA (UQ); TARGETTI (PSI); UMBERTI (DC); CALAMANDREI (GA); GULLO FAUSTO (PCI); PORZIO (UDN); FACCHINETTI (PRI); PICCIONI (DC); CEVOLOTTO (PDL); CAMANGI (PRI); LAMI STARNUTI, MAZZONI (PSLI); CHIOSTERGI, MAGRINI (PRI); PERSICO (PSLI); PRIOLO (PSI).

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

**Progetto della
Commissione dei 75****Già V**

Se al momento delle prime elezioni della Camera dei senatori non sono costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.

La prima elezione del Presidente della Repubblica, ove non siano già costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire la parola: "Parlamento"
alle altre: "Assemblea Nazionale".

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

Progetto della Commissione dei 75

Disposizione non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già V bis I

Per la prima elezione del Senato saranno altresì nominati senatori con decreto del Presidente della Repubblica i membri del disciolto Senato che fecero parte della Consulta Nazionale.

ALBERTI (DC).

Per la prima elezione del Senato, sono nominati senatori di diritto con decreto del capo provvisorio dello Stato i deputati dell'Assemblea Costituente che abbiano fatto parte del disciolto Senato, o che siano stati presidenti del Consiglio o di Assemblea, o che abbiano avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente.

A tale diritto si può rinunciare, ma la rinuncia deve essere fatta prima della firma del decreto di nomina.

LEONE GIOVANNI, AVANZINI (DC); ROSSI PAOLO, PIGNATARI (PSLI); CIFALDI, VILLABRUNA (PLI); CANDELA (UDN); ALBERTI (DC); PREZIOSI (PDL); CORBINO (PLI); CONDORELLI (PLI); COSTANTINI (PSI); MARTINELLI, CASTELLI AVOLIO (DC); ADONNINO, ALDISIO, ANDREOTTI, ANGELOCCI, ARCAINI, BALDUZZI, BASTIANETTO, BELLATO, BELOTTI, BETTIOL, BIANCHINI LAURA, BRASCHI, BURATO, CACCURRI, CAIATI, CAMPOSARCUNO, CAPPELLETTI, CAPPUGI, CARRIGNANI, CARISTIA, CARRATELLI, CASO, CASSIANI, CASTELLI, CHATRIAN, CHIEFFI, CIAMPITI, CICCOLUNGO, CIMENTI, CLERICI, COCCIA, CODACCI PISANELLI, COLOMBO, COLONNETTI, CONCI ELISABETTA, COPPI, CORSANEGO, CREMASCHI CARLO, DE CARLO GERARDO, DE MARIA, DE PALMA, DEL CURTO, DELLI CASELLI FILOMENA, DI FAUSTO, DOMINEDÒ, FABRIANI, FEDE-

RICI MARIA, FERRARESE, FERRARIO, FIRRAO, FORESI, FRANCESCHINI, GABRIELI, GALATI, GARLATO, GEUNA, GIACCHIERO, GIORDANI, GOTTOLI ANGELA, GUARIENTO, GUERRIERI FILIPPO, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, DE UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA, LA PIRA, LETTIERI, LIZIER, MARZOTTO, MASTINO PIETRO, MEDA, MONTERISI, MONTINI, MORELLI LUIGI, MORTATI, MURDACA, MURGIA, NICOTRA MARIA, NOTARIANNI, NUMEROSO, ORLANDO CAMILLO, PERORARI, PERLINGIERI, PROIA, QUARELLO, QUINTIERI ADOLFO, RAIMONDI, REGGA, RESCIGNO, RESTAGNO, RIVERA, RODINÒ UGO, ROMANO, SAGGIN, SCALFARO, SCHIRATTI, SCOCA, SILES, SPATARO, SULLO, TESSITORI, TITOMANLIO VITTORIA, TOSI, TOZZI CONDIVI, TRIMARCHI, VALENTI, VALMARANA, VANONI, VIGO, VICCENTINI, VOLPE, ZERBI, ZOTTA (DC); PASTORE RAFFAELE (PCI); CACCIATORE, CALDERA, FARALLI, FIORENTINO, FOGAGNOLO, LUISETTI, MERIGHI, MERLIN ANGELINA, MUSOTTO, PIERI, PRIOLO, STANIPACCHIA, TEGA, TOMBA, VERNOCCHI, VIGNA (PSI); ARATA, BINNI, BONFANTINI, CAIRO, CAPORALI, CARBONI ANGELO, CARTIA, CHIARAMELLO, CORSI, DI GLORIA, FIETTA, GHINDI, GRILLI, LAMI STARNUTI, LONGHENA, MORINI, PARIS, PERA, SALERNO, SAPIENZA, SARAGAT, SILONE, SIMONINI, TREVES, VILLANI, ZAGARI (PSLI); BENCIVENGA, CANNIZZO, CAPUA, COLITTO, CORSINI, MARINARO, MASTROJANNI, MAZZA, MICCOLIS, PENNA BUSCEMI OTTAVIA, PERUGINI, ROGNONI (UQ); BELLUSCI, BERNABEI, CAMANGI, CHIOSTERGI, LA MALFA, MAZZEI, PAOLUCCI, SPALLICCI (PRI); BENEDETTINI, CAROLEO, COVELLI, DE MARTINO, FABBRI, SANTI, VARRARO (MISTO); BELLAVISTA, BONINO, COLONNA, CRISPO, DELLA SETA, FUSCO, MORELLI RENATO, PERONE, CAPANO, QUINTIERI QUINTO (PLI); BASILE, CEVOLOTTO, DONATI, NASI, SCOTTI ALESSANDRO (PDL); CALAMANDREI (GA).



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			III

Segue DTF III

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

Segue **Articoli aggiuntivi
al Progetto**

Negli atti ufficiali le firme dei proponenti sono riportate in ordine alfabetico, tranne i primi firmatari. Considerato l'elevato numero di proponenti si è ritenuto, per una maggiore snellezza nella lettura, di raggruppare le firme in relazione all'appartenenza ai Gruppi Parlamentari, salvo naturalmente mantenere nell'ordine di presentazione quelle dei primi proponenti.

I deputati al Parlamento dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 e che abbiano fatto parte dell'Assemblea Costituente.

GIANNINI (UQ).

L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia alla nomina a senatori di diritto.

CEVOLOTTO (DC).

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

Nota

In sede di coordinamento il testo approvato il 6 dicembre 1947 divenne III e IV disposizione transitoria e finale.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Disposizione non presente.

**Articoli aggiuntivi
al Progetto della
Commissione dei 75**

Per la prima elezione del Senato, il Molise, per le sue particolari condizioni sarà considerato come Regione a sé stante, con il numero di senatori che al Molise stesso competono esclusivamente in base alla sua popolazione.

CAMPOSARCUNO (DC); COLITTO (UQ).

Inizialmente presentato alla III disposizione transitoria.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Disposizione non presente.

**Articoli aggiuntivi
al Progetto della
Commissione dei 75****Già VIII bis**

La disposizione dell'articolo 76 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere.

PERASSI (PRI).

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

Progetto della Commissione dei 75

Già VII

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale supremo militare ed alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione.

Nuovo testo della Commissione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla trasformazione del Tribunale supremo militare a termini dell'articolo 111.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituire il secondo comma con il seguente:

“Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione si provvede con legge a rivedere le attribuzioni del Tribunale supremo militare per coordinarle col principio sancito dall'articolo 102”.

COLITTO, MASTROJANNI, PERUGI (UQ); PERRONE CAPANO (PLI); TRIPEDI, RODI, ABOZZI, VENDITTI, TUMELLI, BENCIVENGA, MARINARO, MICCOLIS (UQ).

Sostituire alle parole: “sei mesi”, le parole: “un anno”.

UBERTI (DC).

Sub-emendamento all'emendamento Colitto.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

Progetto della Commissione dei 75

Disposizione non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già V ter

Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità alle disposizioni della presente Costituzione, continueranno ad osservarsi le norme dell'ordinamento ora vigente.

GRASSI (UDN).

Già III bis

Fino a quando non sia entrata in funzione la Corte costituzionale, la cognizione delle controversie sulle materie indicate nel primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è regolata secondo le norme vigenti.

MORTATI (DC); PERASSI (PRI).

Già IV bis

Nella prima formazione della Corte costituzionale i giudici restano in carica per tutto il periodo stabilito nell'articolo 127.

AMBROSINI (DC); CEVOLOTTO (PDL); UBERTI (DC).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

Leggi di modifica

Disposizione transitoria modificata dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967).

L'articolo 7 della succitata legge abrogava l'ultimo comma del testo approvato dall'Assemblea costituente.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Progetto della Commissione dei 75

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Province.

Nuovo testo della Commissione

Aggiungere il seguente comma:

Fino a che non sarà provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative con gli altri enti locali restano alla Provincia le funzioni amministrative attualmente ad essa attribuite e quelle di cui la Regione le delega l'esercizio.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Le Regioni, per la formazione dei loro uffici, trarranno il personale occorrente dalle amministrazioni dello Stato e da quelle degli enti locali, salvo il caso di necessità. NITTI (UDN).

Presentato in sede di discussione degli articoli 120 e 121 come articolo aggiuntivo; rinviato alle Disposizioni transitorie e finali.

Nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo 109.

TOSATO (DC); PERASSI (PRI).

Presentato in sede di discussione degli artt. 109, 110, 111 e rinviato alle Disposizioni transitorie e finali.

Alle parole: "cinque anni", sostituire le parole: "tre anni".

MORO (DC).

Sub-emendamento all'emendamento Tosato-Perassi.

Aggiungere il seguente comma:

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione sono indette le elezioni per la costituzione dei Consigli regionali.

LACONI (PCI); UBERTI (DC).

Alle parole: "sei mesi", sostituire le parole: "un anno".

CORBINO (PLI); MORO (DC).

Sub-emendamento all'emendamento Laconi-Uberti. Successivamente il deputato Moro ritirò la propria firma.

Al nuovo testo della Commissione dopo le parole: "alla Provincia", aggiungere le parole: "al Comune".
RUINI (MISTO).

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			VIII

Segue DTF VIII

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Segue **Testo approvato****Leggi di modifica**

Nessuna.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Nota

In sede di coordinamento il testo inizialmente approvato venne suddiviso in due disposizioni transitorie e finali: VIII e IX.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Vedi nota VIII disposizione transitoria e finale.

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Disposizione non presente.

**Articoli aggiuntivi
al Progetto della
Commissione dei 75**
Già 123 bis

La Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 108, sarà provvisoriamente retta secondo le norme generali contemplate dal Titolo V, essendo assicurata la tutela delle minoranze linguistiche dalle apposite norme previste dalla Costituzione.

GRONCHI, PICCIONI (DC); PIEMONTE (PSLI); FACCHINETTI, MACRELLI (PRI), VIGNA (PSI), SCOCCIMARRO (PCI).

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

Leggi di modifica

Nessuna.

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Progetto della Commissione dei 75

Disposizione non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già 125 bis I

Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere, con legge costituzionale, alla modificazione delle circoscrizioni regionali stabilite dall'articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui all'articolo 125.

MORTATI (DC).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Fatto salvo il parere delle popolazioni interessate.

MASTINO PIETRO (GA).

Aggiuntivo al testo Mortati.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 «Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione» (G.U. n. 79 del 1° aprile 1958).

L'articolo unico della succitata legge stabilisce che: "Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963".



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Progetto della Commissione dei 75

Già I

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

La disposizione del n. 2 dell'articolo 56 della Costituzione non è applicabile a chi nel periodo fascista ha rivestito le cariche indicate in tale disposizione.

Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il terzo comma col seguente:

Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Emendamento approvato

In deroga all'articolo 45, la legge potrà stabilire, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione, limitazioni alla eleggibilità ed al diritto di voto per coloro che sono da ritenere responsabili, in grado eminente, della formazione e del mantenimento del cessato regime fascista per la natura delle cariche ricoperte o dell'attività esercitata, obiettivamente determinata, in una delle seguenti categorie: membri del Governo, del gran consiglio, degli organi legislativi, del tribunale speciale, della milizia volontaria sicurezza nazionale, delle gerarchie del partito fino al grado di segretario provinciale; funzionari direttivi militari e civili della cosiddetta repubblica sociale.

MORTATI (DC).

Solo l'inciso relativo all'art. 45 e alla limitazione di tempo; il resto dell'emendamento venne ritirato.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XIII *

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato.

I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

* Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.1:

I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.



Progetto della Commissione dei 75

Già II

I discendenti delle case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche.

I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica italiana.

Nuovo testo della Commissione

I membri e discendenti della Casa Savoia non possono ricoprire cariche elettive e uffici pubblici.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica.

Già III

La legge dispone l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

I beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi esistenti nel territorio nazionale sono avvocati allo Stato.

Sono nulli i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi avvenuti dopo il 2 giugno 1946. TARGETTI (PSI); MACRELLI (PRI).

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Leggi di modifica

Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002).

Articolo unico: "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

Progetto della Commissione dei 75

Già IV

Non sono riconosciuti i titoli nobiliari.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

L'Ordine mauriziano è mantenuto come ente ospedaliero.

Nuovo testo della Commissione

Sostituire il quarto comma con il seguente:

L'Ordine mauriziano è mantenuto come ente ospedaliero, nei modi stabiliti dalla legge.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Nessuno.

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

Leggi di modifica

Nessuna.



INDICE
GENERALE

INDICE
DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

INDICE
DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Disposizione non presente.

**Articoli aggiuntivi
al Progetto della
Commissione dei 75****Già VI bis I**

È convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.
MORTATI (DC).

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

**Progetto della
Commissione dei 75**

Disposizione non presente.

**Articoli aggiuntivi
al Progetto della
Commissione dei 75****Già VIII ter**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state prima esplicitamente abrogate o che non siano compatibili con la presente Costituzione.

CALAMANDREI (GA).

**Emendamenti approvati
dall'Assemblea
Costituente**

Nessuno.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

Leggi di modifica

Nessuna.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,

Progetto della Commissione dei 75

Già VI

Si applica all'Assemblea Costituente la disposizione del secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione.

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Sostituirla con la seguente:

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente potrà essere riconvocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamento. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, è convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o della metà più uno dei suoi membri.

MORTATI, MORO, TOSATO (DC); GRASSI (UDN); MASTINO GESUMINO, BETTIOL (DC).

Tranne l'espressione: "o della metà più uno dei suoi membri".

Sostituirla con la seguente:

In applicazione della norma di cui al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, i poteri dell'Assemblea Costituente sono prorogati dalla data del suo scioglimento sino al giorno delle elezioni delle nuove Camere.

In tale periodo tutte le Commissioni permanenti restano in carica.

Quelle legislative rinviando al Governo con le eventuali osservazioni e proposte di emendamento i disegni di legge a loro trasmessi.

I deputati possono presentare interrogazioni chiedendo risposta scritta.

L'Assemblea Costituente può, in tale periodo, essere convocata in via straordinaria dal suo presidente su richiesta o del Governo o di almeno 200 deputati.

Targetti (PSI).

Solo l'espressione: "di almeno duecento deputati".

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare entro il 31 gennaio 1948 sulla legge elettorale del Senato della Repubblica e sugli statuti regionali speciali.

MORTATI (DC).

Aggiungere le parole: "e sulla legge per la stampa".

TARGETTI (PSI).

Sub-emendamento al primo emendamento Mortati.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XVII

Segue DTF XVII

con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

Segue **Testo approvato**

Leggi di modifica

Nessuna.

**Testo approvato
dall'Assemblea
Costituente**

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.



PRINCIPI FONDAMENTALI	PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
			XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Progetto della Commissione dei 75

Già IX

La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75

Già IX bis

Il Governo provvederà a far depositare il testo della Costituzione nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica, tenendolo ivi esposto per tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

BONOMI IVANOE (PLI); CONTI (PRI);
VERONI (PDL).

Emendamenti approvati dall'Assemblea Costituente

Alla già IX

Aggiungere: "ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1948".

TARGETTI (PSI)

Testo approvato dall'Assemblea Costituente

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Leggi di modifica

Nessuna.




La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

CONTROFIRMANO

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

**IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
UMBERTO TERRACINI**



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALCIDE DE GASPERI**



**V. IL GUARDASIGILLI
GIUSEPPE GRASSI**



**ENRICO DE NICOLA
FIRMA LA CARTA COSTITUZIONALE
IL 27 DICEMBRE 1947**